



Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

**FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA
E NORME CONTRATTUALI
SUL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI**

Il presente documento (il **"Fascicolo Informativo"**), rivolto ai clienti o potenziali clienti della BANCA POPOLARE DEL LAZIO S.C.p.A. (di seguito anche la **"Banca"**), è redatto ai sensi della direttiva UE 2014/65 (**"MiFID II"**) e del Regolamento UE 600/2014 (**"MiFIR"**).

Il Fascicolo Informativo è composto di due distinte parti:

- 1) la prima contiene, in generale, informazioni sulla Banca e i servizi di investimento da questa offerti, nonché sulla natura e sui rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati;
- 2) la seconda contiene le norme contrattuali applicabili al rapporto Banca – cliente nella prestazione del servizio di investimento di gestione di portafogli.

Al fine di pervenire ad una ragionevole comprensione della natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumento finanziario cui è interessato, nonché dei rischi ai medesimi connessi, ed ottenere adeguate informazioni circa i termini e i contenuti del relativo Contratto, il cliente è tenuto a prendere attenta visione del presente Fascicolo Informativo e delle informazioni in esso contenute.

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n.15854861000

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

(Pagina volutamente lasciata in bianco)

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

INDICE

PARTE I – INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA	5
INTRODUZIONE ALLA MIFID II	5
SEZIONE A – INFORMAZIONI RELATIVE ALLA BANCA E AI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI PRESTATI	7
1. Informazioni di carattere generale	7
1.1. Dati identificativi e contatti	7
1.2. Metodi di comunicazione	7
1.3. Reclami	7
1.4. Autorizzazione	7
1.5. Ricorso a consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede	8
1.6. Informazioni e rendicontazione alla clientela	8
1.7. Sistema di indennizzo degli investitori	9
1.8. Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse	9
2. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela	10
3. Politiche in materia di Finanza Sostenibile	12
3.1. Fattori di sostenibilità considerati - ESG (Environmental, Sociale, Governance)	12
3.2. La rilevazione delle preferenze di sostenibilità e la valutazione di adeguatezza	12
3.3. La classificazione degli strumenti finanziari	12
4. Informazioni sugli strumenti finanziari	13
4.1. Titoli di capitale	13
4.1.1. Titoli di debito	13
4.1.2. Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)	14
4.2. I rischi degli investimenti in strumenti finanziari non derivati	15
4.2.1. La volatilità del prezzo	15
4.2.2. Rischio connesso ai poteri e agli strumenti attribuiti alle autorità preposte alle risoluzioni delle crisi bancarie ed in particolare allo strumento del "Bail In"	16
4.2.3. La liquidità	17
4.2.4. Identificazione dei titoli complessi	17
4.2.5. Prodotti finanziari illiquidi	18
4.2.6. La divisa	18
4.2.7. Gli altri fattori fonte di rischi generali	18
4.3. La natura degli strumenti finanziari derivati	18
4.3.1. Diritti di opzione	19
4.3.2. Contratti a termine	19
4.3.3. Contratti Swap	19
4.3.4. Opzioni	20
4.3.5. Warrant	20
4.3.6. Covered warrant	20
4.3.7. Certificates	20
4.4. La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati	21
4.4.1. Rischi dei futures	21
4.4.2. Rischi delle opzioni	21
4.4.3. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni	21
4.4.4. Rischi degli swap	21
4.5. Natura e rischi di altri prodotti e strumenti finanziari	22
4.5.1. Prodotti di investimento assicurativi	22
4.5.2. Obbligazioni strutturate	22
4.5.3. Certificati di deposito	23
4.5.4. Depositi strutturati	23
5. Informazioni sul servizio di gestione di portafogli	23
5.1. Criteri e frequenza di valutazione degli strumenti finanziari nelle gestioni di portafoglio	24
5.2. Deleghe di gestione nelle gestioni di portafoglio	24
5.3. Parametro di riferimento e livello di rischio nelle gestioni di portafoglio	24
5.4. Tipi di strumenti finanziari, operazioni e limiti nelle gestioni di portafoglio	25
6. Politica di classificazione della clientela	25
6.1. Criteri per la classificazione della clientela	25
6.1.1. Controparti qualificate	25
6.1.2. Clientela professionale	25
6.1.3. Clientela al dettaglio	26
6.2. Differenze di trattamento in relazione alla classificazione	26
6.2.1. Obblighi di comportamento della Banca nei confronti del cliente al dettaglio	26

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401
 Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
 Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it - bplazio@bplazio.it - dg.bplazio@legalmail.it

6.2.2.	Obblighi di comportamento della Banca nei confronti del cliente professionale	26
6.2.3.	Obblighi di comportamento della Banca nei confronti delle controparti qualificate	27
6.3.	Attribuzione della classificazione	27
6.4.	Gestione delle richieste di variazione di classificazione	27
6.4.1.	Variazione della classificazione da cliente al dettaglio a cliente professionale	27
6.4.2.	Variazione da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio	27
6.4.3.	Variazione da cliente professionale a cliente al dettaglio	28
6.5.	Adempimenti della clientela professionale	28
SEZIONE B – QUESTIONARIO SULLA CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI, SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E SUGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO		28
PARTE II – NORME CONTRATTUALI		29
CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI		29

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401
 Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
 Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

**PARTE I –
INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA****INTRODUZIONE ALLA MIFID II****COS'È LA MIFID II**

La direttiva 2014/65/UE ("**MiFID II**"), congiuntamente al Regolamento UE 600/2014 ("**MiFIR**") definisce regole uniformi per i mercati e gli operatori dei paesi dell'Unione Europea, che disciplinano i servizi di investimento prestati dagli intermediari ai clienti, i mercati regolamentati e le diverse sedi di negoziazione degli strumenti finanziari.

La MiFID II persegue gli stessi obiettivi della direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID), volti a:

- **proteggere gli investitori**, con particolare attenzione alla tutela del piccolo risparmiatore;
- **creare un mercato unico europeo dei servizi finanziari**;
- **rafforzare l'integrità, l'efficienza e la trasparenza** dei mercati;
- **stimolare la concorrenza**:
 - o permettendo gli scambi di strumenti finanziari su più mercati;
 - o garantendo regole e condizioni di negoziazione più uniformi nei vari paesi dell'Unione.

Le regole definite sono numerose e interessano:

- **i rapporti con la clientela**;
- **gli intermediari**: obblighi di *best execution* degli ordini dei clienti, obblighi di trasparenza pre e post *trading*, obblighi di segnalazione all'autorità competente delle operazioni effettuate, obblighi di *product governance*, disciplina dei conflitti di interesse, dei costi e degli incentivi, requisiti organizzativi proporzionali alle caratteristiche dell'intermediario;
- **i mercati finanziari e le diverse sedi di esecuzione degli ordini**: una disciplina più organica dei mercati regolamentati, nonché dei sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. MTF) e degli internalizzatori sistematici.

Con specifico riferimento all'area dei **rapporti con la clientela**, la MiFID II prevede:

- un sistema di classificazione della clientela;
- la valutazione di adeguatezza/appropriatezza;
- un regime di "*execution only*" più circoscritto;
- obblighi informativi e contrattuali.

CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA:

Le misure destinate a proteggere la clientela devono essere adeguate e proporzionate alle caratteristiche di ciascun cliente.

Il **principio di graduazione della tutela** previsto dalla MiFID II impone, infatti, di calibrare il livello di tutela sulla base delle caratteristiche del cliente con cui si interagisce, obbligando la Banca ad agire nel migliore interesse della clientela.

La classificazione degli investitori è quindi un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono:

- il livello di protezione riconosciuto al cliente;
- gli obblighi che devono essere assolti dalla Banca;
- le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.

La normativa prevede la classificazione dei clienti in tre diverse categorie:

- **clienti al dettaglio**: sono i soggetti in possesso di minor esperienza e competenza in materia di investimenti, cui la normativa garantisce il livello più elevato di tutela;
- **clienti professionali**: sono coloro che possiedono adeguata esperienza, conoscenza e competenza necessarie per assumere in modo consapevole e autonomo le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano quindi di un livello di protezione intermedio;
- **controparti qualificate**: sono le imprese di investimento, banche, assicurazioni, OICR, ecc. che non necessitano di sostanziale tutela.

La politica di classificazione della clientela adottata dalla Banca è illustrata nel successivo capitolo 6 della SEZIONE A.

VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA E DELL'ADEGUATEZZA:

Secondo la MiFID le regole di tutela del cliente devono essere applicate in modo proporzionato alle caratteristiche e ai rischi propri dei diversi servizi di investimento prestati dall'intermediario.

Il principio di proporzionalità degli obblighi ai servizi prestati impone all'intermediario di riservare al cliente una maggiore tutela nell'ambito dei servizi in cui le decisioni di investimento sono assunte direttamente dall'intermediario (gestioni di portafogli), ovvero nei casi in cui vi è un elevato grado di affidamento da parte del cliente sulle raccomandazioni personalizzate fornite dall'intermediario (ad esempio nel caso in cui quest'ultimo presti al cliente il servizio di consulenza in materia di investimenti).

La MiFID prevede due tipi di valutazione da parte dell'intermediario:

- valutazione di adeguatezza;
- valutazione di appropriatezza.

L'intermediario quando presta il servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti è tenuto ad effettuare obbligatoriamente la valutazione di adeguatezza.

Il cliente è tenuto a collaborare con la Banca, per la redazione e l'aggiornamento delle sue informazioni personali per consentirle di effettuare la profilazione ad essa necessaria per determinare se lo strumento, prodotto o servizio in questione è appropriato e adeguato al cliente a seconda se debba procedere alla valutazione di appropriatezza e/o di adeguatezza in relazione al tipo di servizio da erogare. A tal fine il cliente fornisce alla Banca, o al soggetto collocatore (il "**Soggetto Distributore**") ove presente, le informazioni richieste nel rispetto della normativa di riferimento.

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002 - P.I. n. 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

L'operazione e/o il servizio di investimento richiesto sarà considerato adeguato se a) corrisponde agli obiettivi del cliente, tenendo conto della sua tolleranza al rischio, b) sia di natura tale per cui il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi, tenendo conto della sua situazione finanziaria nonché capacità di sostenere le perdite e c) il cliente possieda il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi inerenti all'operazione.

A tutela del cliente, la normativa prevede che l'intermediario non possa procedere all'attivazione di un servizio di investimento o comunque dare corso ad un'operazione quando gli stessi risultino, alla luce dei parametri sopra esposti, "non adeguati".

La valutazione di appropriatezza si applica quando gli intermediari prestano servizi di investimento di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini e assunzione a fermo e/o collocamento, nonché qualora il servizio di investimento sia offerto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento di tale accordo o pacchetto.

Un'operazione di investimento può ritenersi appropriata quando il cliente ha il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.

Proprio per valutare ed accertare l'**adeguatezza** e l'appropriatezza, secondo criteri condivisi e trasparenti, la Banca ha predisposto un questionario informativo che il cliente compila con l'aiuto del personale addetto. In caso di distribuzione dei servizi della Banca da parte di un Soggetto Distributore, quest'ultimo può effettuare la valutazione di cui trattasi attraverso un proprio questionario, sulla base degli accordi presi tra la Banca ed il Soggetto Distributore stesso. Il cliente può richiedere la mera esecuzione di ordini (*execution only*) come modalità di svolgimento dei servizi di esecuzione di ordini e di ricezione e trasmissione di ordini, rinunciando alla valutazione, da parte della Banca, circa l'appropriatezza dell'operazione.

INFORMATIVA E TRASPARENZA

In tema di obblighi informativi e contratti la MiFID II definisce le informazioni e gli elementi appropriati che gli intermediari devono fornire ai clienti, affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento prestato, il tipo di strumento finanziario interessato e i rischi ad essi connessi.

Le informazioni rese devono consentire al cliente di assumere le proprie decisioni in materia di investimento in modo consapevole.

Tali informazioni sono fornite dalla Banca in formato durevole e standardizzato nella SEZIONE A del presente documento e si riferiscono:

- **all'intermediario e ai servizi prestati;**
- **alla sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse;**
- **ai dispositivi di salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;**
- **agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento.**

Inoltre, la Banca ha fornito al cliente il documento avente ad oggetto la politica di esecuzione e di trasmissione degli ordini impartiti dai clienti, denominato "STRATEGIE DELLA BANCA POPOLARE DEL LAZIO PER L'ESECUZIONE E LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PER L'ACQUISTO E LA VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI (EXECUTION E TRANSMISSION POLICY)".

SEZIONE A – INFORMAZIONI RELATIVE ALLA BANCA E AI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI PRESTATI**1. Informazioni di carattere generale**

La Banca è tenuta a fornire ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile e tramite supporto durevole, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni si riferiscono:

- a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
- b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
- c) alle sedi di esecuzione, e
- d) ai costi ed oneri connessi.

La presente sezione ha l'obiettivo di fornire al cliente o potenziale cliente al dettaglio, ai sensi degli artt. 44 – 52 del regolamento delegato UE 565/2017 (di seguito, il **"Regolamento Delegato"**), **informazioni generali sulla Banca e sui servizi di investimento e accessori dalla medesima prestati**.

1.1. Dati identificativi e contatti**Banca Popolare del Lazio Società Cooperativa per Azioni**

Sede Legale e Amministrativa in Velletri 00049 (RM) – Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9

Tel. 06/964401 Fax. 06/9628054

Indirizzo telematico www.bplazio.it

Codice Fiscale 04781291002 Partita IVA 15854861000

Codice A.B.I. 5104-5

Banca iscritta al n. 5237 dell'Albo delle Banche Autorizzate dalla Banca d'Italia

Numero iscrizione Registro Imprese di Roma: 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

1.2. Metodi di comunicazione

Le comunicazioni tra la Banca ed il cliente sono svolte nella lingua italiana.

La Banca inoltre utilizza come supporto durevole standard quello cartaceo e, per fornire informativa non indirizzata personalmente al cliente, il proprio sito internet www.bplazio.it, nonché supporti cartacei presenti in filiale.

Con riferimento alle modalità di conferimento degli ordini, la Banca prevede le seguenti modalità:

- **Conferimento per iscritto.**

All'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede o dipendenza, la Banca rilascia al cliente un'attestazione cartacea contenente il nome del cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie (il rilascio di tale attestazione non è obbligatorio).

1.3. Reclami

Gli eventuali reclami possono essere presentati per iscritto, dal cliente o potenziale cliente della Banca, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, all'indirizzo:

Banca Popolare del Lazio

Ufficio Reclami

Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9

00049 – Velletri (RM)

Ovvero ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

indirizzo mail: bplazio@bplazio.it

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): ufficio.reclami@pec.bplazio.it

La Banca tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto all'investitore entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), il cliente può rivolgersi:

- all'Arbitro per le controversie Finanziarie istituito con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all'Arbitro ha per oggetto controversie fra investitori e intermediari relativamente alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il **"TUF"**). Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a € 500.000,00. Per maggiori informazioni consultare il sito www.acf.consob.it.
- al Conciliatore Bancario Finanziario, per l'attivazione di un procedimento di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it.

1.4. Autorizzazione

La Banca d'Italia con sede legale in Roma, Via Nazionale, 91, sito internet www.bancaditalia.it, ha autorizzato, ai sensi del TUF, la Banca Popolare del Lazio allo svolgimento dei seguenti servizi e attività di investimento:

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104-5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

- Negoziazione in conto proprio consiste nella contrattazione ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari nelle quali la Banca impegna capitale proprio.
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti (già negoziazione in conto terzi): si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione.
- Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile: consiste nella distribuzione agli investitori di strumenti finanziari. Il collocamento può prevedere che la banca si assuma il rischio del mancato collocamento degli strumenti finanziari, secondo due diverse modalità:
 - si assume l'impegno di acquisire, al termine dell'offerta, gli strumenti finanziari non collocati (c.d. collocamento con assunzione di garanzia);
 - acquisisce immediatamente gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, assumendo conseguentemente l'impegno di offrirli a terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo).

Il servizio consiste anche in un'attività di assistenza del cliente successiva al collocamento iniziale (c.d. post vendita). L'attività distributiva della Banca comprende, oltre che strumenti finanziari, anche prodotti finanziari emessi da Banche e da imprese di assicurazione, nonché servizi di investimento propri e di terzi.

- Gestione di portafogli: consiste nella gestione su base discrezionale ed individualizzata di portafogli di investimenti che includono uno o più strumenti finanziari nell'ambito di un mandato conferito dal cliente.
- Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari: consiste nell'attività svolta dalla Banca che, in seguito ad un ordine impartito dal cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle relative sedi. Tale servizio comprende anche la mediazione, ossia l'attività che consiste nel mettere in contatto due o più investitori per la conclusione tra di loro di un'operazione.

Ai sensi dell'art. 19, comma 8 del D.Lgs.17 settembre 2007, n. 164, la Banca è inoltre autorizzata, a far data dal 1 novembre 2007, alla prestazione del servizio di:

- Consulenza in materia di investimenti. Tale servizio consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o su iniziativa della Banca, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle sue caratteristiche. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente: i) in regime di abbinamento sistematico ai servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini e assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile, quando gli stessi non siano prestati mediante tecniche di comunicazione a distanza, ovvero ii) nelle forme della "consulenza avanzata", previa sottoscrizione, da parte del cliente, di apposito contratto.

1.5. Ricorso a consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

La Banca opera anche per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'art. 31 del TUF (i "**Consulenti Finanziari**"), regolarmente iscritti nell'apposito albo unico dei Consulenti Finanziari.

Nel caso in cui il contratto sia concluso fuori sede, per il tramite di Consulenti Finanziari, la sua efficacia è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto stesso da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare alla Banca, anche per il tramite del Soggetto Distributore, il proprio recesso a mezzo lettera raccomandata A.R., senza spese né corrispettivo; in tal caso, la Banca è tenuta a restituire al cliente il patrimonio conferito.

È fatto divieto all'investitore di effettuare versamenti ai Consulenti Finanziari o ad altri soggetti di cui la Banca, o il Soggetto Distributore ove presente, comunque si avvalgano, di denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore dei Consulenti Finanziari o altri soggetti. È fatto altresì divieto all'investitore di concedere a tali soggetti alcuna forma di compenso o di finanziamento, nonché procure o di conferire incarichi a disporre di somme o valori di propria pertinenza.

1.6. Informazioni e rendicontazione alla clientela

La Banca fornisce al cliente i rendiconti dell'attività svolta nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa.

Si applicano i requisiti applicabili alle comunicazioni ai clienti al dettaglio e professionali, tranne nel caso in cui la Banca stipuli con le controparti qualificate accordi per stabilire i contenuti e la tempistica delle comunicazioni.

La Banca che detiene strumenti finanziari o fondi di clienti invia a ciascun cliente per il quale detiene strumenti finanziari o fondi, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto di tali strumenti finanziari o fondi su un supporto durevole, a meno che un tale rendiconto sia già stato fornito in altri rendiconti periodici.

Il rendiconto delle attività dei clienti include le informazioni seguenti:

- a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari o fondi detenuti dalla Banca per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
- b) la misura in cui eventuali strumenti finanziari o fondi della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
- c) l'entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono stati maturati;
- d) una chiara indicazione delle attività o dei fondi soggetti alle disposizioni della MiFID II e relative misure di esecuzione e di quelli non soggetti, quali quelli soggetti a un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
- e) una chiara indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà, per esempio in virtù di un diritto di garanzia;
- f) il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità. La valutazione del valore stimato è effettuata dalla Banca con la massima diligenza possibile.

Nei casi in cui il portafoglio di un cliente include i proventi di una o più operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata coerentemente a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.

Per quanto attiene al servizio di gestione di portafogli, la Banca invia al cliente, a cadenza trimestrale su supporto durevole, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, rendiconti periodici dell'attività svolta. L'avviso contiene tutte le informazioni previste dall'art. 60 (2) del Regolamento Delegato.

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002 - P.I. n. 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it - bplazio@bplazio.it - dg.bplazio@legallmail.it

Qualora il cliente abbia scelto di essere informato, volta per volta, sulle operazioni eseguite, la rendicontazione periodica avrà cadenza annuale (trimestrale nel caso di portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), o dell'allegato I, sezione C, punti 4 a 11, della direttiva MiFID II), mentre la trasmissione delle informazioni sulle singole operazioni eseguite avverrà su supporto durevole al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo che una conferma contenente le stesse informazioni non debba essere prontamente inviata al cliente da un altro soggetto.

Qualora la Banca gestisca un portafoglio autorizzato a ricorrere all'effetto leva, ovvero sia con leva finanziaria superiore ad uno, la rendicontazione avrà cadenza mensile. La Banca è tenuta ad informare prontamente e per iscritto, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, il cliente nel caso in cui il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %. L'invio della comunicazione è effettuato al più tardi entro la fine del giorno lavorativo in cui tale soglia è superata o, qualora essa venga superata in un giorno non lavorativo, del giorno lavorativo successivo.

Qualora la Banca detenga un conto di un cliente al dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informa il cliente, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %. L'invio della comunicazione è effettuato strumento per strumento, se non diversamente concordato con il cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

1.7. Sistema di indennizzo degli investitori

La Banca è aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall'art. 15 della L. 2 gennaio 1991 n. 1, ed oggi disciplinato dall'art. 62, comma 1, del D.lgs. 415/1996, nonché dallo statuto e dal regolamento operativo; il Fondo Nazionale di Garanzia è dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ed è riconosciuto come "sistema di indennizzo". Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia sono disciplinati dal proprio Statuto e informazioni di dettaglio sulle modalità di copertura dello stesso possono essere reperite nel sito internet <http://www.fondonazionaledigaranzia.it/>

Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:

- banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, società di gestione del risparmio, società di gestione UE, società fiduciarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il "TUB") e successive modificazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), fondi pensione, imprese di assicurazione;
- enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
- società appartenenti allo stesso gruppo della Banca, quale definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;
- soci che detengono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 (cinque) per cento del capitale della Banca, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- amministratori, dirigenti e sindaci della Banca o di altre società del gruppo di appartenenza della Banca, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio della Banca o di altre società del gruppo di appartenenza della Banca, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale;
- investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza della Banca, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;
- coniuge e parenti fino al quarto grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere d), e), f), g) e h).

Il Fondo indennizza gli investitori, entro il limite di importo di euro 20.000 previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per i crediti, derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, vantati - per la prestazione dei servizi e attività di investimento, nonché del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, quando accessori alle operazioni di investimento - nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi. L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

Le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo nonché la procedura di presentazione delle istanze sono disciplinate nel Regolamento operativo del Fondo.

La Banca è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30, con il quale è stata recepita la direttiva 2014/49/UE (DGSD - *deposit guarantee scheme directive*). Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, il cui scopo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sono disciplinati dal proprio Statuto e Regolamento che possono essere consultati sul sito internet <http://www.fid.it>

1.8. Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse

Per l'identificazione delle potenziali situazioni in conflitto di interesse, la Banca ha considerato da un lato la natura, le dimensioni e la complessità della propria operatività nell'ambito dei servizi di investimento prestati alla clientela, dall'altro gli interessi del cliente nella prestazione dei servizi offerti dalla Banca allo stesso.

La Banca ha provveduto ad identificare preventivamente i soggetti rilevanti nell'ambito dei servizi di investimento e ad identificare le situazioni di conflitto di interessi la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità.

In conseguenza dell'analisi svolta, per la gestione dei conflitti di interesse la Banca considera da un lato la natura e la rilevanza dei conflitti di interesse rilevati, dall'altro la propria organizzazione intesa come insieme di risorse, funzioni e deleghe di potere. Le soluzioni adottate dalla Banca per la gestione dei conflitti assicurano che i soggetti rilevanti impegnati in attività relative alle situazioni in conflitto di interesse, svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato.

In tale contesto sono state adottate le seguenti misure al fine di gestire ovvero mitigare le conseguenze pregiudizievoli per il cliente derivanti dalle potenziali situazioni di conflitto di interesse:

- procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002 - P.I. n. 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it - bplazio@bplazio.it - dg.bplazio@legalmail.it

- la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
- misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
- misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Il documento completo sulle politiche di gestione dei conflitti d'interesse è disponibile presso la Direzione Generale e il sito internet e presso tutte le filiali della Banca, alle quali il cliente può rivolgersi per chiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito alla predetta politica.

La Banca, conformemente alla normativa, ha istituito il "registro dei conflitti di interesse" nel quale sono riportati, in ordine cronologico rispetto alla loro identificazione, i conflitti di interesse pregiudizievoli di ledere gli interessi del cliente, nell'ambito dei servizi di investimento o accessori o di attività di investimento.

In particolare, in tale registro si riportano:

- i servizi di investimento o accessori interessati dal conflitto;
- la fonte da cui è sorto il conflitto;
- la natura del conflitto;
- la data in cui lo si è rilevato.

La tenuta del predetto registro è affidata alla Funzione di Conformità, che provvederà ad aggiornarlo coerentemente alla frequenza con la quale la Banca provvede alla individuazione di nuove situazioni di potenziale conflitto di interessi.

In via generale, la Banca informa il cliente dell'esistenza dei seguenti conflitti di interesse che, per loro natura e per il contesto in cui gli stessi si manifestano, non possono essere eliminati:

- Negoziazione per conto proprio/ Collocamento/ Ricezione e trasmissione azioni/ obbligazioni di propria emissione;
- Assunzione a fermo e/o Collocamento sulla base di un impegno irrevocabile di azioni/obbligazioni emesse da terzi, anche terzi finanziati e/o partecipati e non rientranti nel perimetro della consulenza in materia di investimenti;
- Collocamento senza impegno irrevocabile di azioni/obbligazioni emesse da terzi finanziati e/o partecipati e non rientranti nel perimetro della consulenza in materia di investimenti.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall'impresa di investimento a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 della MiFID II, per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'impresa di investimento informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi.

In particolare, la comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

Le comunicazioni in materia di conflitti di interesse potranno essere effettuate dalla Banca anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente.

Altre situazioni di conflitto potrebbero derivare in relazione all'eventuale distribuzione da parte del Soggetto Distributore. Gli eventuali conflitti di interesse di cui sono portatori tali soggetti, sono gestiti e resi noti da questi ultimi al cliente, conformemente agli obblighi di trasparenza e di comportamento tempo per tempo vigenti.

2. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela

Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

I fondi detenuti dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell'art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del cliente depositante di richiederne la restituzione.

La Banca non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto di questi ultimi.

Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro dei clienti detenuto.

Alla Banca è consentito di depositare gli strumenti finanziari da essa detenuti per conto dei clienti su uno o più conti aperti presso terzi, purché essa eserciti tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi, nonché delle disposizioni per la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari. In particolare, la Banca tiene conto della competenza e della reputazione dei terzi sul mercato nonché di ogni requisito giuridico in materia di detenzione degli strumenti finanziari che potrebbe ledere i diritti dei clienti.

Quando la Banca intende depositare gli strumenti finanziari dei clienti presso terzi, essa deve selezionare solo terzi in una giurisdizione in cui la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e che i terzi siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. È vietato, quindi, depositare strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un'altra persona, a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) la natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari impone che essi siano depositati presso un terzo in tale paese terzo;
- b) se gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di un cliente professionale, quest'ultimo richiede all'impresa per iscritto di depositarli presso un terzo in tale paese terzo.

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002 - P.I. n. 15854861000

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it - bplazio@bplazio.it - dg.bplazio@legallmail.it

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche ove i terzi abbiano delegato una delle loro funzioni riguardanti la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari ad altri terzi.

La Banca può sub-depositare senza indugio i fondi dei clienti, al momento della loro ricezione, in uno o più conti aperti presso una qualsiasi delle seguenti entità:

- a) una banca centrale;
- b) un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) una banca autorizzata in un paese terzo;
- d) un fondo del mercato monetario riconosciuto (previo consenso esplicito del cliente).

Per «fondo del mercato monetario riconosciuto» si intende un organismo di investimento collettivo del risparmio in valori mobiliari (OICVM) o un OICR che è soggetto a vigilanza e, se applicabile, autorizzato da un'autorità a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) il suo obiettivo di investimento principale deve essere quello di mantenere il valore patrimoniale netto dell'impresa costante al valore nominale (al netto degli utili) o al valore del capitale iniziale degli investitori maggiorato degli utili;
- b) ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale deve investire esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata o una durata residua non superiore a 397 giorni o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Può altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso enti creditizi;
- c) deve assicurare liquidità tramite regolamento il giorno stesso o quello successivo.

Ai fini della lettera b), gli strumenti del mercato monetario sono considerati di elevata qualità se la società di gestione/investimento svolge una propria valutazione documentata della loro qualità creditizia che consente di considerarli di elevata qualità. Laddove una o più agenzie di rating del credito registrate e vigilate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna della società di gestione/investimento dovrebbe tener conto, tra l'altro, di tali rating.

La Banca, laddove non sub-deposita i fondi dei clienti presso una banca centrale, esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico dell'ente creditizio, della banca o del fondo del mercato monetario presso i quali depositano tali fondi, nonché delle disposizioni per la detenzione degli stessi, e considerino la necessità di diversificazione di questi fondi come parte della loro dovuta diligenza.

La Banca che sub-deposita i fondi dei clienti presso un ente creditizio, una banca o un fondo del mercato monetario appartenente al suo gruppo (o una combinazione di tali entità) limita tali fondi in modo che non superino il 20% di tutti i fondi. La Banca può non rispettare tale limite ove sia in grado di dimostrare che, in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, come pure della sicurezza offerta dai soggetti del suo gruppo, e considerato in ogni caso il saldo minimo dei fondi del cliente detenuto dalla Banca, il requisito del 20% non è proporzionato.

In caso di sub-deposito degli strumenti finanziari di pertinenza del cliente, la Banca accende conti ad essa intestati presso ciascun sub-depositario, rubricati "in conto terzi" (c.d. "conto omnibus"). Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accesi della Banca stessa presso il medesimo sub-depositario, nonché dai conti di proprietà del sub-depositario. La Banca mantiene evidenze degli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun cliente depositati presso i sub-depositari, e riporta in ciascun conto di deposito di ogni cliente la denominazione del sub-depositario.

La Banca ha selezionato i depositari e sub-depositari indicati al documento denominato: "Elenco dei depositari e sub-depositari presso i quali sono depositati/sub-depositati gli strumenti finanziari di pertinenza della clientela". Qualora i fondi del cliente fossero depositati presso un fondo del mercato monetario riconosciuto, la Banca acquisisce specifico consenso.

La Banca è tenuta a:

- a) conservare le registrazioni e mantenere i conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le attività detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti e dalle attività di proprietà della Banca;
- b) mantenere le registrazioni e i conti secondo modalità che ne garantiscano l'esattezza ed in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e con i fondi detenuti per conto dei clienti e consentano di utilizzarli come traccia di audit;
- c) effettuare con regolarità riconciliazioni delle registrazioni e dei conti interni con le registrazioni e i conti degli eventuali terzi dai quali sono detenute le attività;
- d) adottare le misure necessarie per garantire che gli eventuali strumenti finanziari dei clienti depositati presso terzi siano identificabili separatamente dagli strumenti finanziari appartenenti alla Banca e dagli strumenti finanziari appartenenti a tali terzi, tramite conti intestati diversamente nei registri dei terzi, o altre misure equivalenti che assicurino lo stesso livello di protezione;
- e) adottare le misure necessarie per garantire che i fondi dei clienti depositati presso una banca centrale, un ente creditizio o una banca autorizzata in un paese terzo o un fondo del mercato monetario riconosciuto siano detenuti su un conto o su conti identificati separatamente dai conti utilizzati per detenere i fondi appartenenti alla Banca;
- f) introdurre idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore degli attivi dei clienti, o dei diritti ad essi legati, in seguito ad abuso degli attivi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

A fronte degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti non sono ammessi diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione che consentano a terzi di cedere strumenti finanziari o fondi dei clienti al fine di recuperare debiti non riguardanti i clienti o la prestazione di servizi ai clienti, salvo i casi previsti dal diritto vigente di un paese terzo nel quale sono detenuti i fondi o gli strumenti finanziari dei clienti.

La Banca che ha l'obbligo di concludere accordi che creano diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione dovrà comunicarlo ai clienti indicando i rischi associati a detti accordi.

Laddove sugli strumenti finanziari o sui fondi dei clienti conceda diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione o sia informata della loro concessione, la Banca li registra nei contratti dei clienti e negli stessi conti della Banca per chiarire la proprietà degli attivi da parte dei clienti, ad esempio in caso di insolvenza.

Alla Banca è fatto divieto di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari da essa detenuti per conto di un cliente o di utilizzare in altro modo tali strumenti finanziari per proprio conto o per conto di un'altra persona o di un altro cliente della Banca, a meno che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) il cliente deve aver dato il proprio consenso preliminare esplicito all'uso degli strumenti alle condizioni specificate, attestato per iscritto dalla sua firma o con metodo equivalente, e
- b) gli strumenti finanziari di tale cliente devono poter essere utilizzati unicamente alle condizioni specificate, alle quali il cliente ha dato il suo consenso.

Alla Banca è fatto divieto di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente in un conto omnibus mantenuto da un terzo o di utilizzare in altro modo gli strumenti finanziari detenuti in tale tipo di conto per proprio conto o per conto di un altro cliente, a meno che, in aggiunta alle condizioni di cui sopra, ogni cliente i cui strumenti finanziari sono detenuti nel conto omnibus abbia dato il suo consenso preliminare esplicito.

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it - bplazio@bplazio.it - dg.bplazio@legallmail.it

Le registrazioni della Banca contengono i dati relativi al cliente che ha impartito le istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ad ogni cliente che abbia dato il suo consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.

Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese previste in relazione ai diversi servizi di investimento, il cliente autorizza la Banca, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, ad addebitare ogni somma dovuta sul conto del cliente. Nel caso in cui la liquidità presente sul conto del cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il cliente conferisce alla Banca il mandato a vendere, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del cliente. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del cliente, la Banca, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, avvertirà il cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 8 giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.

3. Politiche in materia di Finanza Sostenibile

3.1. Fattori di sostenibilità considerati - ESG (Environmental, Sociale, Governance)

Il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari definisce rischio di sostenibilità un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

La Banca, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli, ha identificato dei criteri di selezione dei prodotti al fine di considerare, tra gli altri, gli aspetti ambientali, sociali e di governance, di seguito illustrati.

La considerazione di tali criteri costituisce la modalità adottata dalla Banca al fine di poter contenere i rischi di sostenibilità, fermo restando che gli stessi potrebbero comunque impattare sul valore dell'investimento in misura più elevata quanto minore è la considerazione, da parte degli emittenti, degli aspetti ambientali, sociali e di governance.

La Banca, con riferimento ai prodotti oggetto di consulenza ed alle decisioni di investimento assunte nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, considera i possibili principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, intendendosi per tali, ai sensi del citato Regolamento (UE) 2019/2088, le problematiche ambientali, sociali e di buon governo degli emittenti gli strumenti finanziari.

In considerazione dei possibili principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, nonché dei suddetti rischi di sostenibilità, la Banca, nella prestazione dei sopra citati servizi di investimento, ha deciso di escludere investimenti che presentano un'esposizione significativa in società che operano in aree di business ritenute controverse con riferimento agli impatti ambientali e sociali quali, ad esempio, la diretta produzione e/o distribuzione di armi che violano i fondamentali principi umanitari (come munizioni a grappolo, mine terrestri, armi nucleari, nonché armi chimiche e batteriologiche).

Inoltre, sono esclusi gli investimenti che presentano un'esposizione significativa in titoli governativi emessi da Paesi che presentano lacune strategiche nei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in coerenza con la policy antiriciclaggio definita dalla Banca tempo per tempo vigente.

La Banca, nella valutazione degli emittenti di strumenti finanziari oggetto delle scelte di investimento, promuove la finanza sostenibile orientando gli investimenti verso soggetti economici che hanno comportamenti virtuosi nel campo della responsabilità socio-ambientale e della tutela dei diritti dell'uomo. Sono considerati fattori positivi di inclusione lo sviluppo sostenibile e l'uso razionale di tutti i fattori produttivi, comprese le risorse naturali e il capitale umano, quali i programmi per la riduzione di emissioni, la tutela della biodiversità, l'utilizzo di tecnologie pulite e la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì considerati fattori positivi i principi di buon governo societario, riferibili soprattutto alle pratiche contrarie ai principi della libera concorrenza, questioni relative alla lotta alla corruzione e al rispetto delle leggi.

3.2. La rilevazione delle preferenze di sostenibilità e la valutazione di adeguatezza

La Banca quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli raccoglie dalla clientela, tra gli obiettivi di investimento, anche le eventuali preferenze di sostenibilità declinate secondo i fattori ESG (Environmental, Social, Governance) su richiamati.

A tal fine, il questionario utilizzato per la profilazione della clientela ai fini MiFID (descritto nella sezione B del presente fascicolo informativo) è integrato con due paragrafi che prevedono apposite domande utili a rilevare dal cliente il grado di conoscenza generale delle tematiche ESG e le proprie preferenze specifiche sui singoli fattori ESG.

In particolare, la Banca richiede al cliente se vuole includere o meno nel suo portafoglio di investimento, e se sì, in che misura, strumenti finanziari con caratteristiche di sostenibilità e quali specifici fattori di sostenibilità intende perseguire (E - ambientale, S - sociale, G - buona governance).

La Banca, nell'ambito della valutazione di adeguatezza (descritta nel paragrafo "Valutazione dell'Appropriatezza e dell'Adeguatezza" della sezione "Introduzione alla MiFID II"), effettua anche la valutazione di coerenza delle operazioni di investimento rispetto alle preferenze di sostenibilità dichiarate dal cliente nel questionario di profilazione. In particolare, il controllo ESG rileva solo nel caso in cui il cliente abbia espresso preferenze in materia di sostenibilità (E-S-G).

Un'operazione è valutata coerente se la percentuale del portafoglio investita in strumenti ESG è in linea con le preferenze di sostenibilità dichiarate dal cliente. Laddove l'operazione di investimento non sia coerente con le preferenze di sostenibilità del cliente, e se il cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, la Banca può comunque concludere l'operazione fornendo al cliente stesso adeguata informativa.

3.3. La classificazione degli strumenti finanziari

- La Banca classifica i prodotti finanziari e i servizi di investimento in base alle informazioni raccolte con riferimento alle caratteristiche di sostenibilità degli stessi e alle preferenze di sostenibilità che possono essere soddisfatte. In particolare, tutti i prodotti finanziari e i servizi di investimento sono classificati:
- E – ambientale, se hanno almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - quota minima investita in settori considerati ecosostenibili ai sensi del Regolamento Tassonomia 2020/852/UE e/o;
 - quota minima investita in settori considerati sostenibili ai sensi del Regolamento SFDR 201/2088/UE e/o;

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it - bplazio@bplazio.it - dg.bplazio@legallmail.it

- considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di tipo ambientale (c.d. "PAI") all'interno della propria politica di investimento ai sensi del Regolamento SFDR;
- S – sociale, se hanno almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - quota minima investita in settori sostenibili ai sensi del Regolamento SFDR e/o;
 - considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (c.d. "PAI") di tipo sociale all'interno della propria politica di investimento ai sensi del Regolamento SFDR.

Per essere classificati E e/o S, per tutti i prodotti di cui sopra devono altresì essere rispettate prassi di buona governance; tali prodotti sono pertanto classificati anche "G – buona governance".

La Banca si avvale di un info-provider esterno per informazioni ESG relative agli emittenti e l'attribuzione di uno score ESG per ciascuno strumento finanziario oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli.

4. Informazioni sugli strumenti finanziari

La Banca vuole fornire ai clienti o potenziali clienti, tenendo conto della loro classificazione, le informazioni relative alla natura ed ai rischi degli strumenti finanziari e dei prodotti offerti nell'ambito dei servizi di investimento.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Il presente capitolo descrive le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello stesso in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni informate.

Si evidenzia che l'elencazione di seguito riportata può essere suscettibile di modifiche ed inoltre non rappresenta una descrizione puntuale di tutti i rischi e di tutti gli altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in specifici strumenti finanziari ed il servizio di gestione di portafogli, ma ha comunque la finalità di fornire una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento.

4.1. Titoli di capitale

Acquistando titoli di capitale in euro o in valuta estera (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire eventuali dividendi sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare.

Alcune categorie di azioni si differenziano per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad essa associati.

Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle azioni ordinarie, sono:

- le azioni privilegiate a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una priorità temporale nella distribuzione degli utili rispetto alle azioni ordinarie;
- le azioni di risparmio, che costituiscono azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

4.1.1. Titoli di debito

Acquistando titoli di debito in euro o in valuta estera (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori delle società o degli enti che li hanno emessi. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale perché, mentre questi ultimi assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale.

Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (zero coupon) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso), variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile) o con un tasso prefissato in aumento o diminuzione nel tempo (obbligazioni *step-up* o *step-down*).

Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:

- Obbligazioni corporate. Nelle obbligazioni *corporate* l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato.
- Obbligazioni sopranazionali. Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali, tra cui i principali emittenti sono la Banca Mondiale (World Bank), la Inter-American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI).
- Obbligazioni governative. Sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale. Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:
 - *Buoni ordinari del Tesoro*: sono titoli obbligazionari zero coupon a breve termine. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati.
 - *Certificati del Tesoro zero coupon*: sono titoli con durata all'emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurre la durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.
 - *Certificati di Credito del Tesoro*: sono titoli emessi a tasso variabile con la durata di 7 anni. Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.
 - *Buoni del Tesoro Poliennali*: sono titoli emessi a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002 - P.I. n. 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

- **Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea:** sono titoli emessi in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.
- **Obbligazioni convertibili.** Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, diventando così azionista della società;
- **Obbligazioni ibride.** Solitamente le caratteristiche ricorrenti riguardano:
 - **Subordinazione:** il titolo ha una *seniority* superiore solo agli strumenti di capitale ed è subordinato a tutte le altre emissioni obbligazionarie della società. Questo significa che in caso di fallimento i possessori di questi strumenti verranno rimborsati solo se tutti gli altri obbligazionisti avranno già ricevuto ciò che spettava loro, ma prima degli azionisti.
 - **Durata:** solitamente è molto elevata, ultradecennale ed in alcuni casi può coincidere con la vita dell'azienda; in tal caso si tratta di obbligazioni perpetue e sono estremamente simili alle azioni.
 - **Clausola call:** l'emittente ha la possibilità di rimborsare in anticipo il prestito. Solitamente se non viene esercitato questo diritto è previsto un aumento della cedola (*clausola step up*).
 - **Interest deferral:** l'emittente può rinviare il pagamento di una o più cedole al verificarsi di determinati accadimenti. Questi possono riguardare la mancanza di distribuzione di dividendi da parte della società, oppure risultati di esercizio negativi. I pagamenti sospesi possono in taluni casi essere onorati grazie ai proventi derivanti dal collocamento di nuove azioni o di nuovi ibridi anche simili a quelli già sul mercato. Talune emissioni danno addirittura la possibilità di saltare completamente il pagamento di una cedola se i conti della società non sono buoni. Tale peculiarità – in particolare la dipendenza della cedola dai risultati economici delle aziende emittenti e la perpetuità – avvicinano molto gli ibridi a titoli di capitale (azioni). Le differenze sono comunque sostanziali non potendo i sottoscrittori di titoli ibridi partecipare alla distribuzione degli utili e non potendo avere alcun controllo sulle politiche dell'azienda, né alcun diritto di voto in assemblea.

4.1.2. Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e SICAV conformi alla direttiva comunitaria n. 85/611/CEE e successive modifiche. Con l'emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla società di gestione del risparmio (SGR) o alle SICAV di offrire in un altro paese membro dell'Unione Europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine.

Per fondi non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla normativa comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati.

- **Fondi comuni di investimento.** Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. Per fondo aperto si intende quel fondo i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo. Per fondo chiuso si intende quel fondo il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari, fondi che investono in quote di OICR (fondi di fondi) e fondi immobiliari. Alla categoria dei fondi mobiliari appartengono diverse categorie di fondi:

- azionari,
- bilanciati,
- obbligazionari;
- liquidità,
- flessibili,
- ecc.

I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle SGR. Le SGR gestiscono il patrimonio affidato alla medesima dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e mediante ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti.

- **Società di investimento a capitale variabile.** Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società di investimento costituita. Le SICAV sono spesso uno strumento multi-comparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi (comparti di investimento) a cui è possibile aderire singolarmente. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.
- **Exchange Traded Funds (ETF).** Gli *Exchange Traded Funds* (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o Sicav, caratterizzati dall'essere negoziati in borsa e dall'avere come unico obiettivo d'investimento quello di replicare l'indice al quale si riferiscono (*benchmark*) attraverso una gestione totalmente passiva. Gli ETF replicano infatti, la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Va considerato però che qualora la valuta di riferimento dell'indice sia differente da quella di negoziazione, il rendimento dell'ETF potrà divergere da quello del *benchmark* per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta nei confronti di quella di negoziazione. I dividendi o gli interessi che l'ETF incassa a fronte delle azioni detenute nel proprio patrimonio (nonché i proventi del loro reinvestimento) possono essere distribuiti periodicamente agli investitori o capitalizzati stabilmente nel patrimonio dell'ETF stesso. In entrambi i casi il solo beneficiario è l'investitore.

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legallmail.it

- **ETF Strutturati.** Gli ETF strutturati sono degli OICR, cioè dei fondi o delle Sicav, negoziabili in tempo reale come delle azioni e gestiti con tecniche volte a perseguire rendimenti che non sono solo in funzione dell'andamento dell'indice *benchmark*, ma che possono essere volte:
 - alla protezione del valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell'indice di riferimento (ETF a protezione o flessibili);
 - a partecipare in maniera più che proporzionale all'andamento di un indice (ETF a leva);
 - a partecipare inversamente ai movimenti dell'indice di riferimento (ETF short con o senza leva);
 - alla realizzazione di strategie di investimento più complesse.
- **Exchange traded commodities (ETC).** Gli ETC sono titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto dell'emittente in materie prime o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante, esattamente come il prezzo degli ETF è legato al valore dell'indice a cui fanno riferimento. In caso di ETC legati al prezzo di contratti *futures* sulla materia prima, il risparmiatore ha accesso ad un rendimento assoluto che comprende tre diverse componenti:
 - *rendimento spot*: è quello derivante dall'oscillazione del prezzo del *future* della materia prima sottostante;
 - *rendimento legato al rolling (che può essere negativo o positivo)*: è il rendimento associato all'attività di sostituzione dei contratti *future* in scadenza che consente di mantenere la posizione sul sottostante; tale rendimento sarà negativo (riporto) quando il contratto in scadenza ha un prezzo maggiore di quello successivo, positivo (deporto) nel caso opposto;
 - *rendimento del collaterale*: è l'interesse che si ottiene dall'investimento del collaterale (l'acquisto di un *future* non richiede infatti alcun investimento se non il mantenimento di un margine che però è anch'esso remunerato);

Va inoltre considerato che gran parte delle materie prime sono trattate in dollari. Il valore dell'investimento sarà quindi influenzato positivamente o negativamente dall'andamento del tasso EUR/USD.

4.2. I rischi degli investimenti in strumenti finanziari non derivati

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario, oltre a considerare le caratteristiche dello strumento finanziario, tenere presenti i seguenti elementi:

- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- la sua liquidità;
- la divisa in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali.

4.2.1. La volatilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni).

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

- **Rischio specifico e rischio generico.** Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio generico, per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato, si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
- **Rischio emittente.** Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità dell'emittente, tanto maggiore è il tasso d'interesse che lo stesso dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza. Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si può tener presente il rating, ossia il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli. Il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. L'assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di *pricing* e di collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione. Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di rating si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare e sull'analisi del settore di appartenenza della stessa. Il giudizio di rating è sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere eventuali cambiamenti del profilo di rischio. Di norma, quanto

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401
 Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
 Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it - bplazio@bplazio.it - dg.bplazio@legallmail.it

maggiore è il rating di una società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente. Di seguito si riporta una tabella con le scale di rating delle due principali agenzie specializzate (Standard & Poor's e Moody's).

• *Titoli Investment grade:*

S & P	Moody's	Descrizione
AAA AA +	Aaa Aa1	È il rating più alto. Indica che la capacità di rimborso dell'emittente è estremamente garantita.
AA AA- A+	Aa2 Aa3 A1	Obbligazione più suscettibile alle condizioni di mercato. La capacità di rimborso dell'emittente è comunque ben garantita.
A A- BBB+	A2 A3 Baa1	Affidabilità creditizia comunque buona, ma, a fronte di particolari condizioni di mercato, l'emittente potrebbe avere qualche difficoltà in più a rimborsare.
BBB BBB-	Baa2 Baa3	Emittente in grado di provvedere al rimborso, ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse.

• *Titoli Speculative grade:*

S & P	Moody's	Descrizione
BB+ BB BB- B+	Ba1 Ba2 Ba3 B1	Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato. Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili.
B B-	B2 B3	Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza: titoli molto speculativi.
CCC+ CCC CCC-	Caa	Titoli molto rischiosi, in quanto le caratteristiche patrimoniali dell'emittente non garantiscono nel medio / lungo periodo una sicura capacità di rimborso.
CC	Ca	Possibilità di insolvenza del debitore: titoli molto rischiosi.
C	C	Probabilità minima di rimborso a scadenza.
D		Emittente in stato di insolvenza.

- Rischio tasso. Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. È dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

4.2.2. Rischio connesso ai poteri e agli strumenti attribuiti alle autorità preposte alle risoluzioni delle crisi bancarie ed in particolare allo strumento del "Bail In"

Con le Direttive 2014/49/UE (*Deposit Guarantee Schemes Directive*) del 16 aprile 2014 e 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive*, BRRD) del 15 maggio 2014 e con l'istituzione del *Meccanismo di Risoluzione Unico* (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014), il legislatore europeo ha introdotto modifiche significative alla disciplina delle crisi bancarie, con l'obiettivo di superare le inefficienze nelle procedure di gestione dei dissesti bancari, di rafforzare il mercato unico, la stabilità sistemica e ridurre i costi per i contribuenti. Il processo di recepimento a livello nazionale della Direttiva si è concluso lo scorso 16 novembre con i Decreti Legislativi nn.180/2015 e 181/2015. Le disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione.

La BRRD introduce il principio in base al quale i costi della crisi dovranno ricadere in primo luogo su azionisti e creditori della banca. In caso di dissesto, l'autorità dovrà valutare se attivare l'ordinaria procedura d'insolvenza – nel nostro ordinamento bancario la liquidazione coatta amministrativa – o se invece l'interesse pubblico richieda l'avvio di una speciale procedura di risoluzione, preservando le funzioni aziendali dell'intermediario e tutelando la clientela bancaria. Nell'ambito della risoluzione è possibile utilizzare più strumenti per superare la crisi, in particolare:

- (i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- (ii) cessione ad un "ente-ponte" delle attività, diritti o passività della banca in crisi;
- (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca in crisi, a favore di una o più società veicolo;
- (iv) *bail-in*.

Lo strumento del *bail-in* potrà essere applicato dalle Autorità sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa.

Il *bail in* è lo strumento di risoluzione che consente alle Autorità di ridurre il valore delle azioni e di alcune tipologie di debiti della banca e di convertire tali debiti in azioni, permettendo di reperire le risorse per intervenire presso gli stessi finanziatori della banca.

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

Le perdite vengono trasferite tenendo conto della seguente gerarchia:

- agli azionisti;
- ai detentori di titoli di debito subordinato;
- ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito;
- infine, ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente euro 100.000,00.

Pertanto, con l'applicazione dello strumento del *bail-in*, i sottoscrittori potranno subire la svalutazione degli strumenti finanziari posseduti, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza del soggetto emittente del titolo interessato.

La Banca Popolare del Lazio aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).

Il FITD ha lo scopo di garantire i depositanti delle banche consorziate fino ad un limite di importo stabilito in 100.000 euro per effetto del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 32 di recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva 2014/49/UE.

La tutela offerta dal FITD è per depositante e si applica ad ogni banca aderente al fondo quindi anche nel caso di rapporto cointestato la garanzia di 100.000 euro è per ciascun depositante, sommando alla quota detenuta nel rapporto cointestato anche altri depositi intestati al medesimo soggetto. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma. Rientrano quindi nella garanzia del FITD i conti correnti, i depositi nominativi (anche vincolati), gli assegni circolari, i certificati di deposito nominativi.

Ai fini della valutazione del complessivo rischio cui è esposta una banca la stessa è tenuta ad effettuare, trimestralmente, un'autovalutazione dell'adeguatezza del proprio patrimonio che si basa sui seguenti indicatori:

- a) Rapporto tra il Capitale Primario di Classe 1 (*Common Equity Tier1-CET1*) e le attività di rischio ponderate (*CET1 Capital Ratio*);
- b) Rapporto tra il Capitale di Classe 1 (*Tier 1 Capital Ratio*) e le attività di rischio ponderate (*CET1 Capital Ratio*);
- c) Rapporto tra i Fondi propri (*Total Capital Ratio*) e le attività di rischio ponderate;
- d) Capitale interno complessivo in rapporto al Capitale complessivo (almeno annualmente).

Tali rapporti per la Banca Popolare del Lazio si attestano su valori ampiamente al di sopra dei limiti stabiliti dalla normativa in vigore, evidenziando un elevato livello di patrimonializzazione.

Informazioni più dettagliate sull'adeguatezza patrimoniale della Banca e sui relativi indici di solvibilità/solidità sono disponibili nel documento "Informativa al Pubblico" (c.d. Pillar 3) e sui bilanci annuali certificati dalla società di revisione e approvati dall'assemblea dei soci, pubblicati sul sito internet della Banca www.bplazio.it, Sezione Banca.

4.2.3. La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili e maggiormente rappresentativi dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al *pricing* del prodotto nel mercato primario.

4.2.4. Identificazione dei titoli complessi

In relazione all'argomento dei titoli complessi, in considerazione del quadro regolamentare di matrice europea per la prestazione dei servizi di investimento, definito per tutelare maggiormente gli interessi della clientela retail, la Banca definisce le seguenti linee di indirizzo alle quali dovranno conformarsi le procedure operative.

Preliminarmente, la Banca effettua una adeguata *due diligence* su tutti i prodotti complessi che intende inserire nella gamma di offerta, sottoponendo il nuovo strumento finanziario da collocare alla clientela all'iter di valutazione previsto nel Regolamento Delegato del processo di approvazione degli investimenti in nuovi prodotti e servizi, documento questo che permette analisi e pareri di natura diversa (legale, contrattuale, organizzativa, di *compliance* e sulla gestione dei rischi) prima di sottoporre il prodotto alle determinazioni degli organi superiori.

Proprio nell'ottica di innalzare il livello di tutela a favore della clientela *retail* nei confronti degli strumenti complessi, sin dalle fasi di progettazione e sviluppo di un prodotto finanziario e preliminarmente alla fase di commercializzazione, la Banca tiene in piena considerazione le esigenze, le caratteristiche socio-economiche e la propensione al rischio dei propri clienti (*target*).

Per quanto concerne, le tipologie di prodotti a complessità elevata, di seguito elencati:

- i. Prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio *Asset Backed Securities*);
- ii. Prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio *Contingent Convertible Notes*, prodotti finanziari qualificabili come *additional tier 1* ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "**CCR**");
- iii. Prodotti finanziari *credit linked* (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
- iv. Strumenti finanziari derivati di cui all'All. 1, Sezione C del TUF, non negoziati in *trading venues*, con finalità diverse da quelle di copertura;
- v. Prodotti finanziari strutturati, non negoziati in *trading venues*, il cui *pay-off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
- vi. Strumenti finanziari derivati di cui all'All. 1, Sezione C del TUF diversi da quelli di cui al punto iv);
- vii. Prodotti finanziari con *pay-off* legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
- viii. Obbligazioni perpetue;
- ix. OICR c.d. alternative;

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it - bplazio@bplazio.it - dg.bplazio@legallmail.it

- x. Prodotti finanziari strutturati, negoziati in *trading venues*, il cui *pay-off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
- xi. Prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
- xii. UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche,

la Banca Popolare del Lazio, si astiene dal consigliare e/o distribuire alla clientela *retail*, con riferimento a qualsiasi modalità di offerta del prodotto, incluso il canale on-line, anche implementando appositi presidi informativi, gli strumenti ad elevata complessità rientranti nelle prime cinque categorie in elenco, oltre alle obbligazioni perpetue di cui al punto viii).

Le restanti categorie potranno essere collocate/commercializzate presso la clientela *retail*, previa valutazione dell'intero portafoglio del cliente. Per la clientela che sottoscrive strumenti finanziari complessi, la Banca comunque non baserà le proprie valutazioni sulle sole informazioni dichiarate dall'investitore, ma andrà a svolgere specifiche verifiche indirette tese ad appurare le dichiarazioni fornite dallo stesso (esperienza, conoscenza, propensione al rischio, orizzonte temporale), a valutare e monitorare la dimensione del patrimonio del cliente, evitare in ogni caso la concentrazione di asset costituiti da strumenti complessi, tramite verifica preventiva e continua del superamento delle soglie di concentrazione definite.

Qualora uno specifico prodotto complesso non dovesse soddisfare pienamente le esigenze della clientela, ovvero, qualora le informazioni ad esso riferibili (in termini di caratteristiche e rischiosità) non siano tali da consentire un'adeguata informativa ai clienti, la Banca si impegna a non collocare il prodotto e si asterrà dal fornire consigli in merito allo stesso.

La Banca si impegna, infine, a fornire alla clientela, sia in fase di mercato primario, sia per la negoziazione in conto proprio, chiara *disclosure* sui costi, rischi ed ogni altro elemento utile a consentire scelte consapevoli di investimento, tramite predisposizione di specifiche schede prodotto.

Qualora dall'attività di monitoraggio si rilevasse la presenza nei portafogli di alcuni clienti di titoli complessi a particolare rischiosità o rientranti nelle categorie che la Banca ha deciso di non commercializzare/negoziare, si provvederà ad informare i clienti interessati individuando insieme a loro le soluzioni più adeguate per mitigare i rischi emergenti dall'investimento in titoli complessi, ovvero proponendo l'eventuale smobilizzo.

Clientela: il servizio di gestione di portafogli mitiga la necessità di comprensione da parte della clientela di tutte le caratteristiche dei singoli prodotti inseriti nei portafogli gestiti ("Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della direttiva MiFID" dell'ESMA, punto n. 35 lett. b)). Le scelte di investimento sono effettuate, per conto della clientela, da un intermediario dotato di competenze specifiche e chiamato ad assicurare una compiuta valutazione nel continuo, nell'interesse del cliente medesimo, della conformità degli investimenti al "mandato" ricevuto. I clienti potranno essere opportunamente informati, secondo le modalità ritenute più efficienti, dell'eventuale investimento nei titoli complessi sopramenzionati.

4.2.5. Prodotti finanziari illiquidi

I prodotti illiquidi sono particolari prodotti finanziari per i quali non sono disponibili, anche per intrinseche connotazioni di diritto o di fatto, mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento e che, pertanto, determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

Il quadro regolamentare di matrice europea per la prestazione dei servizi di investimento fornisce, avuto riguardo al principio del miglior interesse del cliente, la specificazione delle regole di condotta che il distributore deve seguire in sede di trattazione di prodotti finanziari illiquidi, nonché delle cautele proprie del caso in cui questo aspetto si abbini a profili di complessità dei prodotti stessi.

La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nel seguito si farà espresso riferimento alle obbligazioni bancarie, alle polizze assicurative ed ai derivati negoziati *over the counter*, che per ragioni di diritto o di fatto si connotano come prodotti con specifico "rischio di liquidità", determinato dall'impossibilità giuridica o dalla limitazione fattuale al disinvestimento.

4.2.6. La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4.2.7. Gli altri fattori fonte di rischi generali

- Commissioni e oneri. Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve prendere visione delle informazioni al riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate, mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
- Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni extracomunitarie. Le operazioni eseguite su mercati aventi sede in paesi extracomunitari incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezione agli investitori. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.
- Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

4.3. La natura degli strumenti finanziari derivati

Tali strumenti finanziari sono collegati all'andamento del valore di un'attività ovvero al verificarsi di un evento osservabile oggettivamente. L'attività e/o l'evento che costituisce il cosiddetto "sottostante" può essere di qualsiasi natura o genere.

La relazione che lega il valore del derivato al sottostante determina il risultato finanziario netto del derivato.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it - bplazio@bplazio.it - dg.bplazio@legallmail.it

- ridurre il rischio finanziario di una o più attività (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio su una o più attività al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in:

- derivati negoziati su mercati regolamentati;
- derivati negoziati su mercati non regolamentati, cosiddetto "over the counter" (OTC).

4.3.1. Diritti di opzione

Il diritto di opzione rappresenta la facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

4.3.2. Contratti a termine

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data prefissati. Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.);
- merci (petrolio, oro, grano, ecc.).

L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (*long position*), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (*short position*).

Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:

- per l'acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare: se l'acquirente non fosse vincolato dal contratto, potrebbe più vantaggiosamente acquistare il bene sul mercato ad un prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo ciò che vale di più.
- per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene. L'impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:

- l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica (*physical delivery*);
- il pagamento del differenziale in denaro (*cash settlement*) tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, ed il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto e viceversa se negativa.

Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti *forward* ed i contratti *futures*.

- Contratti forward. I contratti *forward* si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto. Nel contratto *forward*, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto ovvero la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa. Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.
- Contratti futures. I contratti *futures* si differenziano dai *forward* per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni ed è che detto "future price". Il "future price" corrisponde al prezzo di consegna dei contratti *forward* ma, essendo quotato nel continuo, sarà il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto e di vendita. Viene di norma indicato in "punti indice". In relazione all'attività sottostante, il contratto *future* assume diverse denominazioni: *commodity future*, se è una merce, *financial future* se è un'attività finanziaria. Ulteriore elemento distintivo rispetto ai *forward*, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni. Tale controparte (*clearing house*) ha il compito di assicurare il buon fine delle operazioni, la liquidazione (intesa come calcolo) e la corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.

4.3.3. Contratti Swap

La traduzione letterale di *swap*, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli *swap* sono contratti non negoziati su mercati regolamentati (OTC).

Il sottostante può essere di vario tipo e influenzare notevolmente le caratteristiche del contratto che, nella prassi, può assumere svariate forme. La caratteristica essenziale delle operazioni di *swap*, cioè quella di scambiare dei flussi di cassa connessi ad un'attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo, determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione delle finalità che l'operatore si pone: copertura, speculazione, arbitraggio.

4.3.4. Opzioni

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto di comprare (opzione *call*) o vendere (opzione *put*) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (*strike price* o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.

Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

- un'attività finanziaria (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.);
- una merce (petrolio, oro, grano, ecc.);
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, lo stesso deve essere oggettivamente riscontrabile.

Le due parti del contratto di opzione sono definite: compratore (c.d. *holder*) e venditore (c.d. *writer*) dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.

Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (*long position*), mentre il venditore apre una posizione corta (*short position*). Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (*call*) o vendere (*put*), si verificano i seguenti scenari:

- nel caso di opzione *call*, il compratore dell'opzione riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) ed il prezzo di esercizio ovvero gli verrà consegnato fisicamente il sottostante;
- nel caso di opzione *put*, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra il prezzo di esercizio ed il prezzo spot ovvero consegnerà fisicamente il sottostante.

La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della *call*, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della *put*, è comunemente detta "valore intrinseco dell'opzione". Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il compratore dell'opzione ha il diritto di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante, al momento dell'esercizio, fosse inferiore al prezzo di esercizio della *call* (o viceversa per la *put*), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.

4.3.5. Warrant

I *warrant* sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

4.3.6. Covered warrant

I *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (*covered warrant call*) o vendere (*covered warrant put*) un'attività sottostante ad un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o *strike price*) a una prefissata scadenza.

Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i *covered warrant* si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;

4.3.7. Certificates

I *certificates* sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.

I *certificates* senza effetto leva, anche detti *Investment certificates*, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante.

In questa categoria sono ricompresi:

- i *certificates* che replicano semplicemente la performance del sottostante (detti comunemente *benchmark*) vantaggiosi in caso di attività sottostanti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento);
- i *certificates* che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I primi sono ricompresi nel segmento *investment certificates* classe "a" di SeDex, i secondi nel segmento *investment certificates* classe "b". I *certificates* con leva finanziaria, detti anche *leverage certificates*, possono essere sia *bull* (rialzisti) che *bear* (ribassisti). I *bull leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo *bull* equivale, infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello *strike price*. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno, attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente.

I *bear leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo *bear* equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo *strike price*, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati sul prezzo del *certificate*, sia infruttifero. Questi strumenti, come i *bull*, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente.

Mentre i *certificates* con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i *certificates* senza leva rispondono a logiche di investimento meno aggressive e più orientate al medio - lungo termine.

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it - bplazio@bplazio.it - dg.bplazio@legalmail.it

4.4. La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata la cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l'esposizione del patrimonio del cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. "effetto leva"), nonché, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti. Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello dell'affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati. I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es.: obbligazioni strutturate).

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

4.4.1. Rischi dei futures

- **Effetto leva.** Le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cosiddetto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sull'ammontare del margine iniziale costituito: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti aggiuntivi richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore rimarrà debitore di ogni altra passività prodottasi.
- **Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.** Talune tipologie di ordini, finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati, possono risultare inefficaci, in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard", potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

4.4.2. Rischi delle opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

- **Acquisto di un'opzione.** L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.
- **Vendita di un'opzione.** La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

4.4.3. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

- **Termini e condizioni contrattuali.** L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
- **Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.** Condizioni particolari di illiquidità del mercato, nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero ad esempio venir meno quando un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
- **Rischio di cambio.** I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4.4.4. Rischi degli swap

I contratti di *swap* comportano un elevato grado di rischio.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso, in quale modo e con quale rapidità, le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare e ricevere.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente poiché, nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore, lo stesso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it - bplazio@bplazio.it - dg.bplazio@legalmail.it

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta del cliente (agire, cioè, in conto proprio).

Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.5. Natura e rischi di altri prodotti e strumenti finanziari

4.5.1. Prodotti di investimento assicurativi

Sono prodotti d'investimento assicurativi i c.d. prodotti "IBIPs" (*Insurance-based investment products*), ai sensi della "Direttiva IDD" (Insurance Distribution Directive, Direttiva (UE) 2016/97). Tra questi prodotti possono rientrare i prodotti assicurativi vita ramo I investimento, e vi rientrano i prodotti assicurativi ramo III (polizze *unit linked* ed *index linked*), ramo V (contratti di capitalizzazione) e multiramo.

- Contratti assicurativi sulla durata della vita umana (Ramo I investimento). La compagnia assicuratrice, a fronte del versamento del premio, si impegna a versare un capitale o una rendita nel momento in cui si verifica un evento riguardante la vita dell'assicurato (esempio: il raggiungimento di un'età prefissata, il decesso, ecc.).

Sono prodotti assicurativi caratterizzati da una componente finanziaria in quanto il rendimento della polizza è collegato a una gestione separata.

La gestione separata è una particolare gestione finanziaria, appositamente creata dalla compagnia assicurativa, nella quale vengono investiti i capitali dei clienti che sottoscrivono una polizza vita tradizionale (Ramo I).

Si tratta infatti di fondi creati appositamente dalle imprese di assicurazione, distinti da quelli dell'impresa stessa. Nel caso in cui quest'ultima fallisse, il capitale accantonato con la polizza è comunque garantito.

Sulla base dei premi versati, la compagnia assicura al contraente di ricevere un determinato capitale a scadenza, di solito dato dalla rivalutazione ad un rendimento minimo garantito. La rivalutazione del capitale investito in questo tipo di polizze avviene sulla base del rendimento ottenuto dal risultato dell'attività di investimento della gestione separata.

- Polizze index linked (Ramo III). Le polizze *index linked* sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento. In questo tipo di contratto, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative, legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all'andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazione tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della relativa normativa.

È possibile classificare le polizze *index linked* in tre categorie:

- *pure*: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alla fluttuazione dell'indice di riferimento;
- *a capitale parzialmente garantito*: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;
- *a capitale garantito*: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle *index linked* a rendimento minimo all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.

- Polizze unit linked (Ramo III). Le assicurazioni *unit linked* sono contratti in cui il valore del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di OICR interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o esterni in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione.

Analogamente alle *index linked* anche le polizze *unit linked* possono essere classificate in diverse categorie:

- *pure*: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;
- *a capitale garantito*: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.

- Polizza Multiramo. Strumenti di risparmio che offrono, con un unico contratto, la massima flessibilità e la possibilità di diversificare il proprio investimento. Sono polizze di assicurazione sulla vita che consentono al contempo di investire in una tradizionale gestione separata ed in fondi assicurativi interni di tipo *unit linked*. Ne consegue che questa soluzione assicurativa permette di salvaguardare il capitale e di garantirsi un rendimento minimo attraverso la gestione separata e, al tempo stesso, di partecipare con i fondi assicurativi *unit linked* agli andamenti dei mercati finanziari, puntando sulle migliori performance di quest'ultimi. La particolare struttura dei prodotti *multiramo* consente, pertanto, di avere un portafoglio di investimento differenziato e coerente con il proprio profilo di rischio.

- Contratti di capitalizzazione (Ramo V). La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni (non meno di cinque) a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

Con riferimento ai suddetti prodotti di investimento assicurativi occorre tener presente che il rendimento ottenibile da queste tipologie di prodotto è legato alle oscillazioni del valore delle quote del fondo, dell'indice o del titolo di riferimento a cui è legato il valore della polizza.

4.5.2. Obbligazioni strutturate

I titoli strutturati sono titoli di debito costituiti da una componente obbligazionaria ed una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (indici, azioni, valute, ecc.)

Il rimborso e/o la remunerazione dell'obbligazione viene, infatti, indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:

- azioni o panieri di azioni quotate in Borsa o in un altro stato;
- indici azionari o panieri di indici azionari;

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002 - P.I. n. 15854861000

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it - bplazio@bplazio.it - dg.bplazio@legalmail.it

- valute;
- quote o azioni di OICR;
- merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristiche comuni modalità particolari di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse.

Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono le caratteristiche tipiche delle obbligazioni classiche, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni *reverse floater* e quelle *linked*), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette *step down* e *step up*). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono l'integrale restituzione del capitale. Costituisce questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento.

Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti sul mercato. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.

- **Obbligazioni reverse convertible.** Sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario. Pertanto, chi acquista una *reverse convertible* confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o che aumenti. In linea teorica il capitale investito può azzerarsi, ferma restando la percezione della cedola, nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza o ad altra data prevista nel regolamento di emissione.
- **Obbligazioni linked.** Il rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (*equity linked*), indici (*index linked*), tassi di cambio (*forex linked*), merci (*commodities linked*), fondi comuni di investimento (*funds linked*) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.
- **Obbligazioni Callable.** Si tratta di obbligazioni munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. L'opzione che l'emittente si riserva ha evidentemente un valore che dovrebbe essere riconosciuto all'investitore attraverso un rendimento cedolare superiore a quello corrente di mercato.

I titoli strutturati, anche se presentano tutte le caratteristiche ed i rischi propri di un titolo di debito, durante la loro vita possono evidenziare oscillazioni del prezzo maggiori dei titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza.

A scadenza poi il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore, ma anche inferiore, rispetto ai titoli di debito non strutturati.

In generale, le obbligazioni strutturate sono strumenti complessi e necessitano di una completa comprensione del loro funzionamento.

4.5.3. Certificati di deposito

Sono depositi vincolati mediante i quali la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il certificato, rappresentativo del rapporto, può essere nominativo o al portatore.

Per i certificati di deposito nominativi il rimborso viene effettuato all'intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato; per i certificati di deposito al portatore il rimborso viene effettuato a qualsiasi possessore del titolo.

I rischi connessi ai certificati di deposito possono essere individuati in:

- **rischio di tasso:** in caso di oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i certificati di deposito a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei certificati a tasso fisso rimangono costanti;
- **rischio di liquidità:** legato all'impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita;
- **rischio di controparte:** rappresentato dalla possibilità che l'emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale.

4.5.4. Depositi strutturati

Si tratta di depositi il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo, che sono pienamente rimborsabili alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:

- un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor o il Libor;
- uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;
- una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali, o
- un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio.

Con riferimento ai suddetti strumenti finanziari occorre tener presente che il rendimento ottenibile da queste tipologie di prodotto è legato alle oscillazioni del valore delle quote del fondo, dell'indice o del titolo di riferimento a cui è legato il valore del deposito.

5. Informazioni sul servizio di gestione di portafogli

Il servizio di gestione di portafogli consente al cliente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità pre-concordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

Il portafoglio è gestito dalla Banca, con le modalità indicate nelle pattuizioni che seguono, effettuando – anche sulla base delle informazioni fornite dal cliente alla Banca - gli investimenti e i disinvestimenti individuati nella linea di gestione o nella combinazione di Linee di Gestione in caso di

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

Multilinea, (la/e “**Linea/e di Gestione**”) prescelta/e dal cliente nel modulo di sottoscrizione. La rischiosità della/e Linea/e di Gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una Linea di gestione o combinazione di Linee di Gestione e sono riportati in un apposito allegato al contratto di gestione di portafogli.

La rischiosità effettiva della/e Linea/e di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna Linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della/e Linea/e di Gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della/e Linea/e di Gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della/e Linea/e di Gestione prescelta/e, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, nonché della sua capacità di sostenere le perdite, agli obiettivi d'investimento, comprese le eventuali preferenze di sostenibilità, tenendo conto della sua tolleranza al rischio, ed all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

L'investitore può altresì chiedere in ogni tempo, con la sottoscrizione di un atto integrativo del contratto di variare la/e linea/e di investimento prescelta/e. In ogni caso, laddove il contratto sia stato distribuito dal Soggetto Distributore, l'investitore può chiedere di variare la Linea di Gestione attraverso quest'ultimo.

La Banca, nella gamma delle linee di investimento offerte alla clientela nell'ambito del servizio di gestione di portafogli, propone una specifica linea di gestione denominata “**Linea ESG 50**”, che promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'art. 8 del Regolamento SFDR 201/2088/UE. La strategia di investimento della linea mira a coniugare il valore finanziario con la sostenibilità degli investimenti nel tempo, generando un impatto positivo attraverso l'investimento in settori economici che rispettano l'applicazione di criteri ambientali, sociali e di governance.

– Clientela: il servizio di gestione di portafogli può essere destinato alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

5.1. Criteri e frequenza di valutazione degli strumenti finanziari nelle gestioni di portafoglio

La valorizzazione degli strumenti finanziari, inseriti in una gestione di portafogli individuale, è effettuata quotidianamente secondo i seguenti criteri:

- per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle Autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede, il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati;
- per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;

Per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro applicando i cambi rilevati dalla BCE nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale.

5.2. Deleghe di gestione nelle gestioni di portafoglio

La Banca può, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dalle Linee di Gestione, delegare a soggetti terzi autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento l'esecuzione dell'incarico conferito.

In ogni caso, la delega non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della Banca, che resta soggetta alle disposizioni normative che disciplinano il servizio di gestione di portafogli anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato.

La delega potrà riguardare l'intero portafoglio conferito in gestione oppure soltanto determinati settori, mercati di investimento o categorie di strumenti finanziari tra quelli in cui può essere investito il patrimonio dell'investitore.

La delega deve essere formulata in modo tale da assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conflitto di interessi, sia con riferimento alla Banca che all'intermediario delegato.

Ogni eventuale delega avrà una durata determinata, potrà essere revocata con effetto immediato dalla Banca e, in ogni caso, non implicherà alcun esonero o limitazione di responsabilità da parte della medesima.

La Banca comunica prontamente per iscritto all'investitore gli estremi identificativi dell'intermediario delegato, prima dell'inizio dell'operatività di quest'ultimo, nonché nel caso di successive variazioni.

5.3. Parametro di riferimento e livello di rischio nelle gestioni di portafoglio

L'investitore può orientare la rischiosità di una o più Linee di Gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della/e Linea/e di Gestione.

Il parametro di riferimento (*Benchmark*) è un indice dell'andamento dei mercati di riferimento di ciascuna Linea di Gestione. Esso rappresenta un indicatore del livello medio di rischio che il cliente accetta nel medio/lungo periodo.

Il Benchmark sarà confrontato con il rendimento della gestione al lordo delle commissioni iniziali e delle commissioni di gestione applicate dalla Banca. In caso di Gestione Multilinea il parametro di riferimento è dato dalla media ponderata dei risultati conseguiti dai benchmark delle singole linee.

Resta inteso che il parametro di riferimento rappresenta un mero elemento indicativo utile per la comparazione dei risultati della gestione, ma che non costituisce un indicatore di risultati futuri e che non vi è alcun obbligo da parte della Banca di ottenere risultati in linea con quelli prodotti dal parametro di riferimento stesso. La Banca, dunque, è esonerata da ogni responsabilità qualora il risultato della gestione si discosti, anche in misura rilevante, dal parametro di riferimento.

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legallmail.it

Il profilo di rischio di una Linea di Gestione è espresso in termini di volatilità media e massima, che la linea può assumere.

La volatilità misura la variazione del prezzo di uno strumento finanziario. Quanto più alta è la volatilità di uno strumento finanziario, tanto maggiore sarà l'aspettativa di alti guadagni, ma anche la probabilità di subire elevate perdite.

La volatilità delle Linee di Gestione è riassunta in apposita tabella contenuta nel documento "Informazioni sul Servizio di Gestione di Portafogli", consegnato al cliente unitamente al presente Fascicolo Informativo.

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti relative alla descrizione della natura e dei rischi degli strumenti finanziari del presente documento.

5.4. Tipi di strumenti finanziari, operazioni e limiti nelle gestioni di portafoglio

Le categorie e le valute di denominazione degli strumenti finanziari che possono essere inclusi nelle gestioni di portafoglio, la misura massima della leva finanziaria utilizzabile dal gestore e gli eventuali limiti di investimento specifici propri di ciascuna linea sono riportati nel documento "Informazioni sul Servizio di Gestione di Portafogli", consegnato al cliente unitamente al presente Fascicolo Informativo.

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una Linea di Gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

6. Politica di classificazione della clientela

Il TUF, in conformità alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di mercati di strumenti finanziari, prevede la classificazione dei clienti nelle tre seguenti categorie, cui corrisponde uno specifico livello di protezione e tutela:

- controparti qualificate;
- clienti professionali;
- clienti al dettaglio.

Il presente capitolo definisce:

- a) i criteri per la classificazione della clientela adottati dalla Banca;
- b) le modalità di comunicazione ai clienti della classificazione attribuita;
- c) le modalità di gestione delle richieste di variazione della classificazione assegnata.

6.1. Criteri per la classificazione della clientela

6.1.1. Controparti qualificate

Sono controparti qualificate, ai sensi dell'art. 6, comma 2 *quater* del TUF:

- le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e 113 del TUB, le società di cui all'art. 18 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
- le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
- le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla MiFID II e alle relative misure di esecuzione;
- le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Sono altresì controparti qualificate le imprese di cui all'Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito, il "**Regolamento Intermediari**"), nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 3, della MiFID II, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato extracomunitario in cui hanno sede. La Banca deve richiedere a tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.

L'attribuzione della qualifica di "controparte qualificata" rileva esclusivamente nella prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori direttamente connessi alle operazioni di:

- negoziazione per conto proprio,
- esecuzione di ordini per conto dei clienti,
- ricezione/trasmissione di ordini.

Per gli altri servizi di investimento, tra cui il **servizio di gestione di portafogli**, i clienti di cui al presente paragrafo sono considerati come professionali, come specificato nel par. 5.1.2.

6.1.2. Clientela professionale

Ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari, «un *Cliente professionale* è un *Cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.*»

Rientrano di diritto nella categoria dei clienti professionali:

- i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
 - banche;
 - imprese di investimento;

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it - bplazio@bplazio.it - dg.bplazio@legalmail.it

- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*);
- altri investitori istituzionali;
- agenti di cambio;
- le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - totale di bilancio: 20.000.000 EUR,
 - fatturato netto: 40.000.000 EUR,
 - fondi propri: 2.000.000 EUR.
- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
- i clienti professionali pubblici come definiti ai sensi dell'art. 6 comma 2 *sexies* del TUF, dal Ministero dell'economia e delle Finanze.

Per la clientela riportata nell'elenco delle controparti qualificate, di cui al punto 5.1.1., l'eventuale classificazione nella categoria dei clienti professionali rileva esclusivamente in relazione ai servizi di gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti.

6.1.3. Clientela al dettaglio

La categoria dei clienti al dettaglio comprende tutti i soggetti diversi dalle controparti qualificate e dai clienti professionali.

6.2. Differenze di trattamento in relazione alla classificazione

Le Banche, ai sensi della MiFID II, nella prestazione dei servizi di investimento devono rispettare una serie di obblighi, tra cui, obblighi di trasparenza in generale, di esecuzione alle migliori condizioni possibili (c.d. *Best Execution*), di corretta gestione degli ordini e di valutazione dell'appropriatezza e, se del caso, dell'adeguatezza delle operazioni/servizi di investimento.

Come dettagliato nei paragrafi sotto riportati, tali regole di comportamento, in funzione della classificazione sopra illustrata, risultano:

- applicate integralmente nei rapporti con clienti al dettaglio;
- parzialmente applicate nei rapporti con clienti professionali;
- completamente disapplicate nei rapporti con controparti qualificate.

6.2.1. Obblighi di comportamento della Banca nei confronti del cliente al dettaglio

Nella prestazione dei servizi di investimento, la Banca è tenuta a rispettare:

- la disciplina dei contratti in base alla quale per i servizi diversi dalla consulenza in materia di investimenti, occorre formulare un contratto in forma scritta in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi dell'impresa e del cliente;
- la disciplina sull'adeguatezza in base alla quale la Banca, nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimento o di **gestione di portafoglio**, valuta che la specifica operazione consigliata o realizzata soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, tenendo conto della sua tolleranza al rischio; b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, tenendo conto della sua situazione finanziaria nonché capacità di sostenere le perdite; d) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione di portafoglio;
- la disciplina sull'appropriatezza in base alla quale la Banca, nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio o di esecuzione degli ordini per conto dei clienti o di collocamento o di ricezione o trasmissione di ordini, verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta;
- la disciplina della mera esecuzione in base alla quale la Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione di ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni dal cliente e verificare l'appropriatezza dello strumento o il servizio di investimento, nei limiti previsti dalla normativa (cosiddetta *execution only*);
- la disciplina della *best execution* in base alla quale la Banca adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto tutti i meccanismi efficaci per ottenere, allorché esegue/trasmette gli ordini, il miglior risultato possibile per il Cliente;
- la disciplina sulla gestione degli ordini in base alla quale la Banca, che tratta ordini per conto dei clienti, adotta e applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della stessa Banca;
- la completa disciplina sulla rendicontazione in base alla quale la Banca fornisce al cliente la rendicontazione dei servizi prestati, comprendendo i costi delle operazioni e dei servizi prestati al cliente stesso;
- la disciplina sugli incentivi in base alla quale la Banca valuta l'ammissibilità e la congruità dei compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione al servizio offerto.

6.2.2. Obblighi di comportamento della Banca nei confronti del cliente professionale

La classificazione come cliente professionale comporta la riduzione di alcuni obblighi della Banca che diminuiscono la tutela del cliente. In particolare, alla clientela professionale non vengono fornite le informazioni relative:

- alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;
- ai costi e agli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento;
- alle eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini.

Inoltre, il trasferimento alla clientela professionale comporta:

- la mancata applicazione della disciplina dei contratti in base alla quale per i servizi diversi dalla consulenza in materia di investimenti, occorre formulare un contratto in forma scritta in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi dell'impresa e del cliente;
- la mancata applicazione, nell'ambito della disciplina dell'adeguatezza, dell'obbligo della Banca di valutare che la specifica operazione consigliata o realizzata sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione di portafoglio;

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002 - P.I. n. 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it - bplazio@bplazio.it - dg.bplazio@legalmail.it

- la mancata applicazione della disciplina sull'appropriatezza in base alla quale la Banca, nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio o di esecuzione degli ordini per conto dei clienti o di collocamento o di ricezione o trasmissione di ordini, verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta;
- la riduzione del grado di dettaglio informativo con riferimento alla rendicontazione;
- la riduzione del grado di dettaglio informativo con riferimento alla strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini.

6.2.3. Obblighi di comportamento della Banca nei confronti delle controparti qualificate

Nei confronti delle controparti qualificate, la Banca non è tenuta ad osservare le tutele previste a beneficio dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali; in particolare non è tenuta ad osservare gli obblighi di *best execution*, le regole generali di condotta nella prestazione dei servizi di investimento, tra cui le norme relative all'appropriatezza e le regole sulla gestione degli ordini.

6.3. Attribuzione della classificazione

Il processo di classificazione iniziale della clientela è posto in essere al momento del primo contatto con un nuovo cliente e prima dell'inizio della prestazione di un qualsiasi servizio di investimento o accessorio.

La Banca, salva diversa specifica richiesta proveniente dal cliente anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, classifica tutta la propria clientela nella categoria dei "clienti al dettaglio" e procede a comunicare per iscritto al cliente, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, la classificazione attribuitagli.

6.4. Gestione delle richieste di variazione di classificazione

La Banca può decidere, di propria iniziativa, di trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata, ovvero trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato professionale di diritto.

È, in ogni caso, facoltà del cliente richiedere, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, per la generalità dei servizi prestati in suo favore, la variazione della classificazione attribuitagli dalla Banca.

La variazione della classificazione può riguardare, in linea potenziale, un singolo prodotto/strumento finanziario, la prestazione di un singolo servizio di investimento o di una operazione, o ancora interessare la classificazione *in toto*.

L'accettazione delle richieste di modifica della classificazione/protezione, con riferimento sia alle richieste di minore protezione, sia a quelle di maggiore protezione è rimessa alla valutazione discrezionale della Banca.

La modifica della classificazione/protezione, pertanto, è subordinata:

- al rispetto delle procedure descritte nei paragrafi che seguono;
- al consenso della Banca.

6.4.1. Variazione della classificazione da cliente al dettaglio a cliente professionale

Il cliente al dettaglio può richiedere, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, di essere trattato come cliente professionale e prende atto che la variazione comporterà la perdita di alcune delle protezioni previste dalla normativa, come elencate al paragrafo 6.2.2.

L'accoglimento della richiesta di modifica della classificazione è subordinato alla valutazione da parte della Banca, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, in modo tale da poter ragionevolmente ritenere che il cliente stesso sia in grado di adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

La procedura è la seguente:

- il cliente al dettaglio consegna, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, alla Banca la richiesta scritta di essere trattato come cliente professionale;
- la Banca comunica per iscritto al cliente, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, che la nuova classificazione come cliente professionale, qualora valutata positivamente, implica la perdita di alcune protezioni;
- il cliente dichiara per iscritto, in un documento separato dal contratto, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, di essere stato informato dalla Banca delle conseguenze derivanti dalla modifica della classificazione;
- la Banca, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, valuta l'esperienza e la conoscenza del cliente stesso facendo ricorso, se del caso, al test di competenza applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario; per persone giuridiche di piccole dimensioni, la persona fisica oggetto di valutazione è la persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto. Nel processo di valutazione viene accertata la sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:
 - il cliente ha svolto operazioni di dimensioni significative nel/nei mercati di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti,
 - il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera € 500.000,
 - il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
- nel caso di valutazione positiva, la Banca tratta come cliente professionale il cliente inizialmente classificato come cliente al dettaglio, dandone adeguata informazione al cliente stesso, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente;
- se la Banca ritiene invece che il cliente non sia in possesso dei requisiti richiesti, rifiuta di concedere la variazione della classificazione.

6.4.2. Variazione da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio

Un cliente classificato come controparte qualificata può chiedere, anche per i servizi di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, di essere trattato come un cliente i cui rapporti con l'impresa sono soggetti alla maggior tutela prevista dalla normativa.

La controparte qualificata, nel compilare la richiesta di variazione, può specificare la classificazione richiesta; in particolare può indicare di voler essere trattata come:

- cliente al dettaglio;
- cliente professionale.

Nel caso in cui la controparte qualificata non specifichi la classificazione richiesta, la Banca tratta tale richiesta come variazione da controparte qualificata a cliente professionale.

La procedura è la seguente:

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002 - P.I. n. 15854861000

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it - bplazio@bplazio.it - dg.bplazio@legallmail.it

- il cliente consegna alla Banca la richiesta scritta di essere trattato come cliente professionale o come cliente al dettaglio o di voler maggior tutela, senza specificare la classificazione;
- nel caso di accettazione della richiesta, la Banca sottopone al cliente il contratto di negoziazione, esecuzione, ricezione ordini, per la relativa sottoscrizione;
- in caso di non accettazione della richiesta, la Banca non concede la variazione della classificazione.

6.4.3. Variazione da cliente professionale a cliente al dettaglio

Il Cliente professionale può richiedere, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, un livello più elevato di protezione.

La procedura è la seguente

- il cliente consegna, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, alla Banca la richiesta scritta di essere trattato come cliente al dettaglio;
- nel caso di accettazione della richiesta, la Banca tratta come cliente al dettaglio il cliente inizialmente classificato come cliente professionale, dandone adeguata informazione al cliente stesso, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente;
- nel caso di non accettazione della richiesta, la Banca non concede la variazione della classificazione.

6.5. Adempimenti della clientela professionale

Il cliente è tenuto ad informare la Banca, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, di tutte le circostanze che possono comportare una significativa modifica della classificazione assegnatagli.

SEZIONE B – QUESTIONARIO SULLA CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI, SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E SUGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

La Banca richiede informazioni in merito:

- a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di servizio di investimento e di strumento o strumenti finanziari;
- b) alla situazione finanziaria, ivi inclusa la capacità di sopportare le perdite;
- c) agli obiettivi di investimento e alla sua tolleranza al rischio, comprese le sue preferenze di sostenibilità.

Tali informazioni dovranno essere fornite dai clienti attraverso la compilazione di un apposito questionario.

Il questionario dovrà essere compilato dal singolo investitore prima di richiedere un eventuale servizio di investimento, **ovvero ogni qualvolta siano variate le informazioni precedentemente fornite.**

In caso di distribuzione dei servizi della Banca da parte di un Soggetto Distributore, le informazioni di cui trattasi potranno essere richieste dal Soggetto Distributore stesso tramite apposito questionario dal medesimo predisposto, sulla base degli accordi presi tra la Banca ed il Soggetto Distributore.

Il questionario si articola sulle seguenti tematiche principali:

- Struttura questionario, che prevede la descrizione del processo di somministrazione e di aggiornamento del questionario e illustrazione delle sezioni che compongono il questionario (esperienza e conoscenza, situazione finanziaria, obiettivo d'investimento);
- Profilatura, che dà una descrizione delle finalità della raccolta delle informazioni e l'evidenza che le informazioni fornite dal Cliente in fase di profilatura costituiscono elemento essenziale per una corretta valutazione di adeguatezza.

Nel seguito si riporta una proposta relativa all'informativa sul questionario:

- ✓ La normativa europea ed italiana richiede alle Banche, quando prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio, di ottenere le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente.
- ✓ Il Questionario di Profilatura che Le viene sottoposto, preventivamente alla prestazione dei servizi d'investimento, permette alla Banca di comprendere le Sue effettive caratteristiche al fine di prestare in maniera corretta il servizio di consulenza in materia di investimenti, ovvero di consigliare le soluzioni d'investimento adeguate alle sue specifiche esigenze ed obiettivi di investimento.

Le aree di indagine previste dal Questionario di profilatura adottato dalla Banca sono:

- **esperienza e conoscenza:** saranno somministrate domande finalizzate a rilevare ad esempio il Suo livello di istruzione, la Sua professione, il Suo livello di conoscenza delle principali tipologie di prodotti/strumenti finanziari nonché la Sua esperienza in campo economico finanziario;
- **situazione finanziaria:** saranno somministrate domande finalizzate a rilevare ad esempio la fonte del Suo reddito, il Suo patrimonio ed impegni finanziari nonché la sua capacità di sostenere le perdite;
- **obiettivi di investimento:** saranno somministrate domande finalizzate a rilevare ad esempio la Sua propensione al rischio (ovvero il Suo atteggiamento nei confronti del rischio in relazione all'investimento in strumenti finanziari), le Sue finalità di investimento e il Suo orizzonte temporale (declinato su diverse fasce temporali in relazione alle Sue caratteristiche), comprese le sue preferenze di sostenibilità.

Il Questionario di profilatura rappresenta, pertanto, uno strumento conoscitivo essenziale per consentire alla Banca di impostare un rapporto professionale, onesto e trasparente con Lei. È pertanto Suo interesse fornire informazioni complete, puntuali ed aggiornate, nonché informare tempestivamente la Banca di eventuali variazioni rilevanti.

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002 - P.I. n. 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legallmail.it

**PARTE II –
NORME CONTRATTUALI****CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI****SEZIONE I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE****1 Conclusione del Contratto ed esecuzione dell'incarico**

- 1.1 Il presente Contratto si conclude con la restituzione all'Investitore di copia dell'apposito modulo di conferimento dell'incarico, debitamente sottoscritto per accettazione dalla Banca, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente.
- 1.2 Fatta salva l'eventuale sospensione dell'efficacia in caso di Contratto concluso fuori dalla sede della Banca o dalle sue dipendenze, l'esecuzione dell'incarico inizierà allorché ricorrano i seguenti presupposti:
- siano rispettate le disposizioni in tema di conferimenti minimi iniziali di cui al successivo art.2;
 - le disponibilità liquide e/o gli strumenti finanziari oggetto del conferimento iniziale di cui al punto precedente siano pervenuti nella piena disponibilità della Banca;
 - la Banca abbia effettuato la valutazione del patrimonio conferito in gestione in conformità a quanto previsto nel successivo art.2.

2 Conferimenti iniziali e successivi

- 2.1 Il conferimento minimo iniziale deve essere effettuato in un'unica soluzione e non può essere inferiore a quello prescritto nel documento "Informazioni sul Servizio di Gestione di Portafogli" in relazione alle caratteristiche della Linea di Gestione o della combinazione di Linee di Gestione prescelta dall'Investitore, salva la facoltà della Banca di accettare un importo inferiore.
- 2.2 L'Investitore potrà effettuare in ogni momento, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, conferimenti aggiuntivi, con le stesse modalità previste per il versamento minimo iniziale, purché di importo non inferiore a quello indicato, nella Linea di Gestione prescelta o nella combinazione di Linee di Gestione, per i versamenti successivi. In ogni caso l'istruzione dell'Investitore di versare disponibilità liquide e/o depositare strumenti finanziari sui conti di gestione di cui al successivo 2.5, varrà come affidamento in gestione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari in questione. Resta salva, in ogni caso, la facoltà per la Banca di rifiutare tali conferimenti aggiuntivi, comunicando prontamente per iscritto il proprio rifiuto all'Investitore, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente.
- 2.3 Non sono ammessi conferimenti di strumenti finanziari di qualsiasi tipo, comprese quote di fondi comuni e Sicav, qualora non rientranti nella Linea di Gestione o nella combinazione di Linee prescelte. Il conferimento di strumenti finanziari è in ogni caso subordinato alla preventiva accettazione da parte della Banca.
- 2.4 La valutazione iniziale del portafoglio in gestione e dei conferimenti successivi sarà effettuata, in base ai criteri dettati dalle vigenti disposizioni regolamentari emanate dalla Consob e nel rispetto di quanto previsto nella Parte I del Fascicolo Informativo:
- entro il giorno in cui le disponibilità liquide affidate in gestione sono versate, accreditate o comunque pervenute nella piena disponibilità della Banca;
 - entro il quinto giorno successivo a quello in cui gli strumenti finanziari affidati in gestione sono depositati o trasferiti alla Banca.
- Qualora trovi applicazione la facoltà di recesso, tale data coinciderà con il settimo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione del presente Contratto, salvo che le somme di denaro e/o gli strumenti finanziari non pervengano alla Banca in data successiva, nel qual caso la data di riferimento sarà la data in cui tali somme e strumenti sono pervenuti nella disponibilità della Banca.
- 2.5 Ai fini dell'esecuzione del Contratto, gli strumenti finanziari oggetto della Gestione di Portafogli sono inseriti, anche attraverso il Soggetto Distributore ove presente, in un dossier tecnico di gestione presso la Banca, intestato al Cliente, indicato nel modulo di sottoscrizione del presente Contratto che altresì riepiloga la/e Linea/e di Gestione prescelta/e dall'Investitore (di seguito il "**Dossier Tecnico di Gestione**"). La Banca non applica a tali Dossier Tecnici di Gestione commissioni e diritti separati e aggiuntivi a quelli previsti ai fini della prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui al Contratto. La liquidità oggetto della gestione è inserita in un conto tecnico aperto presso la Banca, intestato al Cliente, infruttifero di interessi, indicato nel modulo di sottoscrizione del presente Contratto che altresì riepiloga la/e Linea/e di Gestione prescelta/e dall'Investitore (di seguito il "**Conto Tecnico di Gestione**").
- Il Dossier Tecnico di Gestione e il Conto Tecnico di Gestione consentiranno in ogni momento l'individuazione dei beni di proprietà del Cliente, con facoltà per la Banca, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati, di sub-depositare gli strumenti finanziari presso altre banche e/o organismi di deposito centralizzato e altri depositari abilitati, italiani ed esteri, indicati nel rendiconto di gestione di cui al successivo art.13. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati, presso i sub-depositari gli strumenti finanziari verranno immessi in appositi conti intestati alla Banca, con l'indicazione che trattasi di beni di terzi. La Banca provvede di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli strumenti finanziari di compendio dei conti individuali e le risultanze degli estratti conto emessi dai sub-depositari.
- In relazione a commissioni e spese connesse al servizio di gestione, la Banca è autorizzata a quanto meglio descritto nel successivo art. 12.
- 2.6 La Banca è tenuta ed è espressamente autorizzata dall'Investitore a depositare, rispettivamente, ogni importo liquido e strumento finanziario facente parte del patrimonio in gestione nel Conto Tecnico di Gestione e nel Dossier Tecnico di Gestione. I suddetti Conto Tecnico di Gestione e Dossier Tecnico di Gestione sono dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione del servizio di gestione di cui al presente Contratto. Sui citati Conto Tecnico di Gestione e Dossier Tecnico di Gestione, inoltre, vengono registrate tutte le scritture contabili concernenti i rapporti accessi col presente Contratto; la durata di entrambi coincide con quella del presente Contratto di gestione.
- 2.7 È fatto divieto all'Investitore di effettuare versamenti con modalità diverse da quelle sopra indicate, così come di consegnare a consulenti finanziari, o ad altri soggetti di cui la Banca, o il Soggetto Distributore ove presente, comunque si avvalga, denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore dei consulenti finanziari stessi. È fatto altresì divieto all'Investitore di concedere a tali consulenti finanziari alcuna forma di compenso o di finanziamento, nonché procure o di conferire incarichi a disporre di somme o valori di propria pertinenza. In ipotesi di violazione della presente disposizione, l'Investitore si assume ogni responsabilità conseguente.
- 2.8 Fermo restando in capo alla Banca l'onere di provare, secondo quanto previsto dal sesto comma dell'art. 23 del TUF, di aver agito con la specifica diligenza richiesta, la Banca non risponderà dei disguidi imputabili ai soggetti per il cui tramite sono effettuati i trasferimenti di denaro, ivi compresi eventuali ritardi, smarrimenti e sottrazioni.

3 Separatezza patrimoniale

- 3.1 Costituiscono il patrimonio dell'Investitore affidato in gestione i conferimenti iniziali e successivi eseguiti ai sensi del precedente art. 2, nonché le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari derivanti da operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere unitamente ai relativi diritti, proventi e frutti di qualunque genere comunque maturati, al netto dei prelievi effettuati.
- 3.2 Il patrimonio dell'Investitore detenuto dalla Banca costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della medesima e da quello degli altri Clienti; su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dei sub-depositari o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Per i conti relativi agli strumenti finanziari che siano sub-depositati presso terzi, non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal sub-depositario nei confronti della Banca.

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002 - P.I. n. 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

4 Rischi delle operazioni

- 4.1 L'Investitore, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencate nel Fascicolo Informativo, essendo consapevole che ogni operazione di gestione del patrimonio è compiuta per suo conto, a sue spese ed a suo rischio, si dichiara pienamente informato, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che la Banca effettuerà.
- 4.2 L'Investitore prende atto che l'attività di gestione relativa agli strumenti individuati dal successivo art.6, non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione e si dichiara consapevole a) del rischio di perdita totale dell'investimento, e ciò in particolar modo nei casi in cui la leva finanziaria di cui al successivo art.5 sia superiore all'unità e b) che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi alle operazioni compiute ed agli strumenti finanziari dai quali il patrimonio potrà essere costituito.
- 4.3 L'Investitore si dichiara altresì informato relativamente ai rischi derivanti dalla volatilità del prezzo degli strumenti finanziari oggetto dell'attività di gestione come individuati dal successivo art.6, anche con riferimento agli eventuali limiti di liquidabilità degli stessi.
- 4.4 L'Investitore dichiara di essere a conoscenza della circostanza che, nell'ambito dell'attività di gestione potrà trovarsi in condizione di dover assumere impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti gestiti.
- 4.5 L'Investitore, consapevole dell'importanza che tali informazioni hanno al fine di assicurargli un'appropriata valutazione dell'operazione richiesta, informerà prontamente il mutamento del suo grado di esperienza e conoscenza nel settore degli investimenti finanziari. La Banca valuterà quindi se procedere al conseguente adeguamento del profilo di rischio dell'Investitore.

5 Modalità di gestione

- 5.1 La Banca, nell'espletamento dell'incarico di cui al presente Contratto, compatibilmente con le caratteristiche di gestione della/e linea/e di investimento prescelta/e, ha piena discrezionalità ed autonomia operativa e può compiere tutti gli atti relativi alla gestione. La Banca può dunque compiere, nell'ambito e nel rispetto delle caratteristiche della/e Linea/e di Gestione prescelta/e e delle istruzioni specifiche impartite ai sensi del successivo art. 1049, tutti gli atti ritenuti necessari, utili od opportuni, in base alle particolari condizioni dei mercati, per la gestione del patrimonio di pertinenza dell'Investitore, senza necessità del preventivo assenso da parte dell'Investitore stesso. In particolare, la Banca, nell'ambito della linea di investimento prescelta dall'Investitore, può anche eseguire operazioni di sottoscrizione e rimborso di strumenti finanziari.
- 5.2 Nell'esecuzione del presente Contratto, la Banca dispone le operazioni sulla base delle strategie generali di investimento definite, tenendo conto delle informazioni sull'Investitore di cui dispone, e opera con la necessaria diligenza e professionalità al fine di contenere i costi a carico dell'Investitore e di ottenere dalla gestione del patrimonio dello stesso il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto.
- 5.3 La Banca è autorizzata a fare uso, in relazione alle caratteristiche della gestione prescelta, della leva finanziaria nella misura massima indicata, per ciascuna Linea di Gestione, nel documento "Informazioni sul Servizio di Gestione di Portafogli" e riportata nel modulo di sottoscrizione del presente Contratto che altresì riepiloga la/e Linea/e di Gestione prescelta/e dall'Investitore. Per "leva finanziaria" si intende il rapporto fra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari ed il controvalore del patrimonio affidato in gestione calcolato secondo i criteri previsti per i rendiconti trimestrali. Al fine della misurazione della stessa, le operazioni poste in essere e non ancora regolate contribuiscono alla determinazione del controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari in base alla data valuta ovvero alla data di regolamento delle stesse. La leva finanziaria è rappresentata da un numero uguale o maggiore all'unità.
- 5.4 L'Investitore si dichiara pienamente consapevole che l'utilizzo della leva finanziaria in misura superiore all'unità comporta un aumento della rischiosità della gestione patrimoniale e può provocare, in caso di risultati negativi di gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e pertanto l'Investitore può trovarsi in una situazione di debito nei confronti della Banca. L'Investitore prende atto che l'uso di una misura della leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che, pertanto, può trovarsi in una situazione di debito nei confronti della Banca. Nel caso di uso della leva finanziaria in misura superiore all'unità, nel documento "Informazioni sul Servizio di Gestione di Portafogli" e nel modulo di sottoscrizione del presente Contratto che altresì riepiloga la Linea di Gestione prescelta dall'Investitore è riportato il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali la leva deve essere riportata ad uno.
- 5.5 Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, la Banca cura che le operazioni da essa disposte per conto dell'Investitore siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura delle operazioni e a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della relativa esecuzione ed in conformità alle strategie di esecuzione e trasmissione di cui al Fascicolo Informativo, come tempo per tempo aggiornate dalla Banca e comunicate all'Investitore. L'Investitore, all'atto di sottoscrizione del Contratto, esprime in via generale il suo esplicito consenso, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Resta inteso che in difetto di tale consenso, la Banca darà legittimamente esecuzione all'ordine nella sede di esecuzione che, in ragione della strategia di esecuzione comunicata all'Investitore, permette di ottenere il miglior risultato possibile nonostante il mancato consenso.
- 5.6 La Banca applica le misure più idonee a garantire la trattazione rapida, corretta ed efficiente delle operazioni svolte per conto dell'Investitore rispetto ad altre operazioni svolte per conto di Clienti diversi e agli interessi propri della Banca stessa. A tale fine, la Banca: a) assicura che le operazioni svolte nell'ambito dell'attività di gestione per conto dell'Investitore siano prontamente e accuratamente registrate e assegnate; b) tratta le operazioni equivalenti dei Clienti in successione e con prontezza, salvo che le caratteristiche delle stesse o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei Clienti richiedano di procedere diversamente; c) informa l'Investitore, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, relativamente a eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta gestione non appena venga a conoscenza di tali difficoltà. La Banca adotta, inoltre, tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro di pertinenza dell'Investitore siano prontamente e correttamente trasferiti sul Conto Tecnico di Gestione e sul Dossier Tecnico di Gestione.
- 5.7 La Banca, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, si astiene dall'effettuare per conto dell'Investitore le operazioni che risultino non adeguate, ossia non corrispondano agli obiettivi di investimento dell'Investitore, siano di natura tale che l'Investitore non sia finanziariamente in grado di sopportare, compatibilmente con i propri obiettivi di investimento, i rischi connessi o siano di natura tale per cui l'Investitore non possiede la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere tali rischi.
- 5.8 L'Investitore è tenuto a collaborare per la redazione e l'aggiornamento delle sue informazioni personali per consentire di effettuare la profilazione necessaria per determinare se lo strumento, prodotto o servizio in questione è adeguato all'Investitore stesso. A tal fine, l'Investitore fornisce le informazioni richieste.
- La Banca, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, non può effettuare per conto dell'Investitore operazioni non adeguate. Qualora riceva dall'Investitore disposizioni relative ad operazioni non adeguate, la Banca provvede immediatamente ad informarlo, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione delle medesime operazioni, nonché del fatto che è tenuta, ai sensi delle vigenti disposizioni, a non dare esecuzione alle disposizioni stesse.
- A tali fini, in caso di rapporti cointestati, la Banca, anche per il tramite il Soggetto Distributore ove presente, condurrà la valutazione di adeguatezza assumendo a riferimento il profilo del cointestatario che dispone l'operazione inerente al mandato sottoscritto.
- In caso di distribuzione da parte del Soggetto Distributore del servizio di gestione di portafogli della Banca, la valutazione di adeguatezza può essere effettuata da quest'ultimo nel rispetto della normativa di riferimento, sulla base degli accordi presi tra la Banca ed il Soggetto Distributore, anche attraverso apposito questionario da quest'ultimo predisposto. Ai fini della valutazione di adeguatezza la Banca, eventualmente per il tramite del soggetto incaricato del collocamento, verifica - sulla base delle informazioni fornite dal Cliente - che la linea di gestione o la combinazione di linee di gestione dallo stesso prescelta corrisponda alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio. Nel caso di investimento in una combinazione di linee, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza anche in relazione a ogni disposizione del cliente che modifichi la combinazione di linee. Il profilo di rischio della Gestione di Portafogli, necessario per la valutazione di adeguatezza dell'investimento, viene determinato dalla Banca in base al grado di rischio della singola linea, ovvero, alla media ponderata dei gradi di rischio associati alle singole linee di Investimento prescelte in caso di gestione multilinea.
- 5.9 La Banca è autorizzata ad adempiere agli eventuali obblighi di deposito di strumenti finanziari o di copertura previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. Ove, per l'entità degli investimenti da effettuare, l'adempimento in oggetto non

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401
 Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
 Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legallmail.it

- risultati possibile, la Banca comunicherà all'Investitore che l'ordine potrà essere eseguito solo nel momento in cui il medesimo Investitore abbia messo a disposizione gli strumenti finanziari o le disponibilità liquide all'uopo necessari.
- 5.10 Nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 9 in tema di conflitti di interesse, l'Investitore autorizza la Banca ad avvalersi per l'esecuzione delle operazioni anche di proprie strutture di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini.
- 5.11 Nell'esecuzione dell'incarico, la Banca è autorizzata in via generale, ai sensi dell'art. 1717, comma 2, c.c. e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a sé i propri corrispondenti sui mercati esteri, per l'esecuzione di ordini sui mercati esteri, dandone comunicazione scritta all'Investitore nell'ambito della rendicontazione periodica.
- 5.12 La Banca è autorizzata ad intestare a nome dell'Intestatario gli strumenti finanziari nominativi acquistati o sottoscritti per conto dello stesso e ad apporvi la girata in nome e per conto dell'Intestatario e degli eventuali cointestatari, con pieno effetto liberatorio anche per l'ipotesi di cui all'art. 1395 del cod. civ.

6 Caratteristiche della gestione

- 6.1 L'Investitore sceglie una o più linee di investimento, le cui caratteristiche di gestione, entro le quali la Banca è tenuta ad operare, sono di seguito descritte. L'Investitore può altresì chiedere in ogni tempo, con la sottoscrizione di un atto integrativo del presente Contratto di variare la/e linea/e di investimento prescelta/e o conferire, con le modalità di cui al sopra richiamato art.2, ulteriori disponibilità liquide e/o, laddove consentito, strumenti finanziari da gestire secondo una o più Linee di Gestione. In ogni caso, laddove il Contratto sia stato distribuito dal Soggetto Distributore, l'Investitore può chiedere di variare la/e Linea/e di Gestione attraverso quest'ultimo. Salva diversa disposizione dell'Investitore, il mutamento della/e Linea/e di Gestione non comporta effetti novativi né dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto. La Banca provvede ed è espressamente autorizzata ad effettuare tutte le operazioni di investimento e/o disinvestimento necessarie per adeguare, nei tempi tecnici necessari, la composizione del portafoglio alle caratteristiche della/e nuova/e Linea/e di Gestione prescelta. Di tali operazioni è data opportuna comunicazione all'Investitore secondo le modalità di cui al successivo art.18. La Banca, inoltre, per ogni variazione delle caratteristiche della gestione, potrà esigere un compenso nella misura indicata nell'Informativa sui costi ed oneri relativi al servizio di gestione.
- 6.2 Nel documento "Informazioni sul Servizio di Gestione di Portafogli" sono riportate:
- le tipologie di strumenti finanziari comuni a tutte le linee;
 - le tipologie di operazioni;
 - le diverse linee di investimento;
 - l'importo minimo iniziale e successivo per ogni singola linea;
 - la sintesi delle tipologie di OICR;
 - il glossario;
 - la misura massima della leva finanziaria;
 - il parametro di riferimento della gestione per ogni singola linea.
- 6.3 Resta in ogni caso inteso che gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati soltanto per finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione.

7 Parametro di riferimento della gestione (benchmark)

- 7.1 Al fine di consentire all'Investitore di comparare i risultati della gestione e il rendimento della/e Linea/e di Gestione prescelta/e (al lordo delle commissioni iniziali e delle commissioni di gestione applicate dalla Banca), il documento "Informazioni sul Servizio di Gestione di Portafogli" indica, per ciascuna Linea di Gestione, il parametro di riferimento adottato (definito anche "benchmark"). Tale parametro:
- rappresenta un indicatore del livello medio di rischio che l'Investitore accetta nel medio/lungo periodo;
 - è coerente con gli obiettivi di investimento dell'Investitore e con le tipologie di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del medesimo, nonché con i rischi connessi alla Linea di Gestione prescelta;
 - è costruito facendo riferimento ad indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo.
- 7.2 L'Investitore prende atto, e si dichiara informato, che, nell'esecuzione del presente Contratto, la Banca non ha alcun obbligo di raggiungere o superare il suddetto parametro di riferimento, essendo sin d'ora espressamente esonerata da ogni responsabilità, salvo che per i casi di dolo o colpa grave, qualora il rendimento della gestione risulti inferiore, anche in misura considerevole, a tale *benchmark*. Quest'ultimo non deve, infatti, ritenersi parametro di riferimento vincolante dei risultati dell'attività di gestione, né indicatore dei risultati attesi o promessi dalla Banca, rappresentando invece un elemento indicativo utile per il raffronto dei risultati ottenuti nell'attività di gestione dalla medesima Banca.
- 7.3 L'Investitore prende inoltre atto e si dichiara edotto della circostanza che:
- il *benchmark* può, anche in funzione delle specificità delle caratteristiche della gestione prescelta, non essere in grado di replicare o di riflettere specularmente l'andamento del patrimonio, il cui risultato potrà risultare differente rispetto al *benchmark*, a causa, tra l'altro, delle dimensioni del patrimonio gestito, delle istruzioni ai sensi del successivo art. 10, nonché della diversa incidenza di oneri diretti e/o indiretti, quali, a titolo esemplificativo, oneri fiscali, spese e costi di transazione;
 - in conseguenza delle specifiche disposizioni impartite dall'Investitore, il parametro di riferimento inizialmente prescelto può perdere in tutto o in parte di significatività. Analogo effetto può prodursi qualora l'Investitore richieda, nell'ambito dei limiti previsti dalla Linea di Gestione prescelta, modifiche alla composizione del patrimonio e al relativo bilanciamento;
 - le caratteristiche dello stile di gestione delle Linee di Gestione "flessibili" non consentono l'individuazione di un parametro oggettivo di riferimento (*benchmark*) sufficientemente rappresentativo dello stesso e coerente con i rischi connessi alla gestione. Pertanto, in relazione a tali Linee di Gestione, in luogo di un *benchmark* viene riportato un indicatore del livello di rischio del patrimonio gestito rappresentato dal cosiddetto "Valore a Rischio" (VaR), ovvero dalla stima della massima perdita potenziale del portafoglio in un determinato arco temporale e con un livello di probabilità predefinito.
- 7.4 L'Investitore prende atto che la Banca è autorizzata a modificare il parametro di riferimento a proprio insindacabile giudizio ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del corretto espletamento del servizio, dandone informativa all'Investitore mediante comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 15 giorni, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente. La decorrenza di variazione del parametro di riferimento coinciderà di norma con una delle date previste per la rendicontazione. L'Investitore prende atto ed accetta che per cause tecniche o di forza maggiore (irreperibilità dei valori degli indici, perdita di significatività, errate elaborazioni, ecc.), la decorrenza della variazione possa anche essere antecedente la data della suddetta comunicazione.

8 Comunicazioni in ordine ai risultati della gestione

- 8.1 Nel caso in cui il portafoglio gestito includa posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca è tenuta ad informare l'Investitore, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, qualora cui il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %.
- 8.2 Qualora siano incluse posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informa l'Investitore, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %. L'invio della comunicazione è effettuato strumento per strumento, se non diversamente concordato con l'Investitore, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
- 8.3 La comunicazione è resa per iscritto non più tardi della fine del giorno lavorativo in cui la soglia di cui al comma precedente è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.

9 Conflitti di interesse

- 9.1 La Banca si è dotata di apposite procedure per identificare ed evitare i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, consulenti finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con l'Investitore o tra l'Investitore e altri Clienti della Banca nella prestazione dei servizi di investimento o accessori. Tali procedure, sinteticamente descritte nel Fascicolo Informativo:

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401
 Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
 Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it - bplazio@bplazio.it - dg.bplazio@legalmail.it

- a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento prestati dalla Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti;
- b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla Banca al fine di gestire tali conflitti.
- 9.2 Qualora le misure adottate dalla Banca e descritte nel Fascicolo Informativo non fossero sufficienti per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. In particolare, la comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del Cliente al quale è diretta. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al Cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.
- 9.3 Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse e dell'informativa di cui al comma precedente, la Banca verifica se, a seguito della prestazione di servizi, essa o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno dell'Investitore; b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato all'Investitore distinto da quello dell'Investitore medesimo; c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi dall'Investitore; d) svolgano la medesima attività dell'Investitore; oppure e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dall'Investitore, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
- 9.4 La Banca informerà, secondo le modalità indicate nel presente Contratto prontamente l'Investitore di ogni variazione rilevante della strategia di gestione dei conflitti di interesse.
- 9.5 Le comunicazioni in materia di conflitti di interesse potranno essere effettuate dalla Banca anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente.
- 10 Istruzioni specifiche**
- 10.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5.75-7, l'Investitore ha facoltà di impartire, in ogni momento, alla Banca, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove esistente, istruzioni specifiche (di seguito le **"Istruzioni Specifiche"**) per l'esecuzione di particolari operazioni, ivi comprese quelle fuori dai mercati regolamentati, purché compatibili con le caratteristiche della/e Gestione prescelta/e, dandone comunicazione per iscritto alla Banca. Al riguardo, l'Investitore dichiara di essere a conoscenza e prendere atto che la Banca è tenuta ad attenersi alle istruzioni impartite dall'Investitore anche qualora le medesime possano pregiudicare, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, le misure previste nella strategia di esecuzione di cui al documento denominato "Strategie della Banca Popolare del Lazio per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini impartiti dal cliente per l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari (Execution e Transmission policy)" (di seguito la **"Strategia di Esecuzione"**).
- 10.2 A tal fine, il Cliente dichiara di aver letto e compreso quanto riportato nella Strategia di Esecuzione e di essere pertanto consapevole che le Istruzioni Specifiche dallo stesso eventualmente impartite potrebbero impedire alla Banca di adottare tutte le misure da questa previste per ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli elementi di tali istruzioni.
- 10.3 Nel caso in cui il Cliente impartisca Istruzioni Specifiche riguardanti le modalità di esecuzione di un ordine, la Banca si atterrà a tali istruzioni, soddisfacendo in tal modo l'obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il migliore risultato possibile per il Cliente, in relazione a detto ordine ovvero a detto aspetto specifico dell'ordine stesso.
- 10.4 La Banca dà attuazione a tali istruzioni e/o ordini nei tempi tecnici necessari, salvo il diritto di discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote all'Investitore, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso avrebbe dato la sua approvazione.
- 10.5 Le istruzioni e/o gli ordini possono essere impartiti alla Banca dall'Investitore, per iscritto sia direttamente, sia per il tramite del Soggetto Distributore ove presente o per il tramite delle persone dallo stesso Investitore indicate attraverso la compilazione e la consegna, alla filiale ove è incardinato il rapporto, di apposito modulo predisposto dalla Banca. Qualsiasi variazione a tale elenco deve essere apportata esclusivamente per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R., ed avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della Banca. La Banca non sarà, in ogni caso, responsabile per l'improprio, indebito o fraudolento utilizzo di tali mezzi di comunicazione ad opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile da parte della Banca con l'ordinaria diligenza.
- 10.6 Qualora la Banca abbia ricevuto un ordine di esecuzione di una singola operazione presso la propria sede legale o una propria dipendenza anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, essa rilascia all'Investitore, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, all'atto del ricevimento dell'ordine un'attestazione cartacea contenente il nome dell'Investitore, l'orario, qualora rilevante con riferimento alle modalità di esecuzione, la data di ricevimento dell'ordine, gli elementi essenziali dell'ordine stesso e le eventuali istruzioni accessorie.
- 10.7 Previa attivazione del servizio, gli ordini impartiti telefonicamente dall'Investitore sono registrati dalla Banca o dal Soggetto Distributore ove presente su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. L'Investitore si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche e che la registrazione effettuata su nastro magnetico o su altro supporto equivalente forma piena prova degli ordini impartiti. La Banca si riserva la facoltà di richiedere all'Investitore conferma scritta, anche via posta elettronica certificata (PEC), altresì per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, delle disposizioni impartite telefonicamente. In tal caso, la Banca invierà, anche via posta elettronica certificata (PEC), altresì per il tramite del Soggetto Distributore, all'Investitore una conferma di avvenuta ricezione contenente gli elementi dell'istruzione e/o dell'ordine impartiti. Qualora l'Investitore non ne contesti il contenuto con le modalità ed entro il termine indicato nella comunicazione medesima, la Banca considererà l'istruzione e/o l'ordine confermati ad ogni effetto.
- 10.8 In ogni caso l'Investitore si impegna ad impartire gli ordini in modo chiaro ed inequivoco.
- 10.9 Una volta impartiti, gli ordini possono essere revocati, nel pieno rispetto delle modalità di cui ai commi precedenti, qualora non siano ancora stati eseguiti, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente. La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento dell'Investitore inadempiente agli obblighi di cui al presente Contratto.
- 10.10 Ove le istruzioni e/o gli ordini impartiti dall'Investitore risultino incompatibili con la/e Linea/e di Gestione prescelta/e, ovvero comportino lo scostamento dalle caratteristiche della stessa, la Banca, fermo restando il suo diritto di recesso per giusta causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1727 c.c. può subordinare l'esecuzione di tali istruzioni e/o ordini, laddove possibile, alla stipulazione di un nuovo contratto ovvero al passaggio ad un'altra Linea di Gestione cui si riferiscono le medesime istruzioni e/o ordini, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente.
- 10.11 Nell'esecuzione delle Istruzioni Specifiche impartite dall'Investitore, la Banca è sollevata da qualsiasi responsabilità che dovesse ad essa derivare, nonché da qualsiasi onere, obbligo, danno o molestia dovessero eventualmente derivare all'Investitore dall'esecuzione delle istruzioni medesime. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini e/o delle istruzioni impartite dall'Investitore dovuta ad impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà immediatamente l'Investitore, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che l'Investitore li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
- 10.12 Resta salva la facoltà per la Banca di disporre in ogni momento degli strumenti finanziari acquistati su ordine dell'Investitore, se ritiene che il suo mancato intervento potrebbe essere contrario ad una diligente, corretta e prudente gestione del portafoglio di investimento.
- 10.13 Salvo apposite istruzioni ricevute per iscritto dall'Investitore, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, la Banca non è tenuta ad intraprendere o a partecipare ad azioni collettive eventualmente avviate a tutela dei diritti degli Investitori, ovvero ad altre procedure analoghe.

11 Deleghe di gestione e aggregazione di operazioni

- 11.1 La Banca, nell'ottica di una più efficiente gestione dei patrimoni di pertinenza dei singoli Investitori, può, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dalle Linee di Gestione, delegare a soggetti terzi autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento l'esecuzione dell'incarico conferitole ai sensi del presente Contratto. In ogni caso, la delega non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della Banca, che resta soggetta alle disposizioni normative che disciplinano il servizio di gestione di portafogli anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato.

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401
 Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
 Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002 - P.I. n. 15854861000
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it - bplazio@bplazio.it - dg.bplazio@legallmail.it

- 11.2 Fatta salva eventuale diversa disposizione impartita dall'Investitore per iscritto, la delega potrà riguardare l'intero portafoglio conferito in gestione oppure soltanto determinate linee di gestione, settori, mercati di investimento o categorie di strumenti finanziari tra quelli in cui può essere investito il patrimonio dell'Investitore.
- 11.3 La delega deve essere formulata in modo tale da assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conflitto di interessi, sia con riferimento alla Banca che all'intermediario delegato.
- 11.4 Ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso della Banca, l'intermediario delegato si atterrà, nella scelta degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dalla stessa Banca. In ogni caso, l'intermediario delegato terrà costantemente informata la Banca delle operazioni effettuate, per consentire alla medesima di ricostruire esattamente i patrimoni gestiti di pertinenza dei singoli Investitori.
- 11.5 Ogni eventuale delega avrà una durata determinata, potrà essere revocata con effetto immediato dalla Banca e, in ogni caso, non implicherà alcun esonero o limitazione di responsabilità da parte della medesima Banca.
- 11.6 La Banca si impegna a comunicare prontamente per iscritto all'Investitore gli estremi identificativi dell'intermediario delegato, prima dell'inizio dell'operatività di quest'ultimo, nonché nel caso di successive variazioni.
- 11.7 Qualora sussistano nel caso specifico le condizioni previste dal Regolamento Intermediari, la Banca potrà aggregare l'ordine dell'Investitore con gli ordini di altri clienti della Banca o con gli ordini della Banca stessa. Tale aggregazione potrà generare un pregiudizio o un vantaggio per l'Investitore. Ove la Banca abbia aggregato le operazioni dell'Investitore con una o più operazioni in proprio o di altri clienti, la successiva assegnazione avverrà, secondo quanto stabilito dalla normativa adottata dalla Consob, nel rispetto del principio del miglior risultato per l'Investitore e comunque senza pregiudizio a suo carico. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati dell'Investitore con operazioni in conto proprio, la Banca assegnerà le operazioni eseguite con priorità all'Investitore.
- 11.8 Anche in quest'ultimo caso, le operazioni eseguite potranno tuttavia essere assegnate proporzionalmente alla Banca ove senza l'aggregazione sarebbe risultato impossibile, secondo la ragionevole determinazione della Banca, eseguire l'ordine dell'Investitore a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.
- 11.9 La Banca può eseguire l'ordine dell'Investitore o un'operazione per conto proprio in aggregazione con l'ordine di un altro cliente, laddove tale aggregazione sia effettuata secondo la strategia di assegnazione degli ordini della Banca e non vada nel complesso a discapito di uno dei clienti i cui ordini sono aggregati. L'Investitore è comunque informato del fatto che l'effetto dell'aggregazione può andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine.
- 11.10 Quando la Banca aggrega un ordine con uno o più ordini di altri clienti e l'ordine aggregato è eseguito parzialmente, assegna le negoziazioni connesse conformemente con la sua strategia di assegnazione degli ordini.
- 11.11 La Banca che ha aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini di clienti non assegna le negoziazioni connesse in un modo pregiudizievole per l'Investitore. Quando la Banca aggrega un ordine dell'Investitore con un'operazione per conto proprio e l'ordine aggregato è eseguito parzialmente, assegna le negoziazioni connesse prima all'Investitore che a sé stessa, salvo che, senza l'aggregazione, non sarebbe stata in grado di eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stata in grado di eseguirlo affatto, nel qual caso può assegnare l'operazione per conto proprio proporzionalmente, conformemente alla sua strategia di assegnazione degli ordini.
- 11.12 Gli ordini dell'Investitore con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, sono pubblicati dalla Banca immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che l'Investitore fornisca esplicitamente istruzioni diverse.
- 11.13 Nel caso in cui il Contratto sia concluso fuori sede, per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, la sua efficacia è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto da parte dell'Investitore. Entro detto termine l'Investitore può comunicare alla Banca, anche per il tramite del Soggetto Distributore, il proprio recesso a mezzo lettera raccomandata A.R., senza spese né corrispettivo; in tal caso, la Banca è tenuta a restituire all'Investitore il patrimonio conferito.
- 12 Commissioni, spese ed altri oneri**
- 12.1 La Banca ha diritto al compenso per le attività di gestione, per la tenuta dei relativi conti correnti e depositi titoli, nonché al rimborso delle spese documentate, ivi compresi gli oneri fiscali derivanti dal Contratto e/o dall'esecuzione dell'incarico e in ogni caso tali da rendere possibile la prestazione del servizio di cui al presente Contratto o che siano a tal fine necessari e comunque tali da non entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dell'Investitore.
- 12.2 La Banca potrà inoltre esigere dall'Investitore le commissioni di sottoscrizione e di cambio linea, ovvero, di switch, nel caso di passaggio da una linea di gestione ad un'altra nella gestione di portafogli multilinea.
- 12.3 La Banca, ovvero il Soggetto Distributore ove presente, è tenuta a comunicare ai Clienti, sia ex ante sia ex post, le informazioni sui costi e oneri connessi agli strumenti finanziari nonché ai servizi di investimento e servizi accessori.
- 12.4 L'ammontare delle commissioni e spese di cui ai commi precedenti è indicato nell'Informativa sui costi ed oneri connessi alla prestazione del servizio di gestione.
- 12.5 La commissione di gestione è calcolata trimestralmente sul valore dei beni contenuti in ogni singola linea, riferito all'ultimo giorno di borsa aperta del mese, con i criteri indicati nell'Informativa sui costi ed oneri connessi alla prestazione del servizio di gestione. Tale commissione è posticipata e addebitata sul Conto Tecnico di Gestione con cadenza trimestrale.
- 12.6 Oltre alle commissioni sopra indicate, l'investimento in strumenti finanziari emessi da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (quote di fondi o Sicav) comporta l'applicazione, relativamente alla quota di patrimonio investita in detti strumenti finanziari, delle commissioni previste nei rispettivi regolamenti di gestione dei fondi/Sicav, a disposizione dei Clienti presso la Banca.
- 12.7 Sul patrimonio in gestione maturano altresì a carico dell'Investitore gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- 12.8 Il passaggio da una Linea di Gestione ad altra Linea di Gestione è equiparato, ai soli effetti dell'applicazione delle commissioni, all'ipotesi in cui il presente Contratto cessi di avere efficacia.
- 12.9 L'Investitore riconosce inoltre alla Banca il diritto al rimborso delle commissioni, ivi comprese le commissioni di negoziazione dovute agli intermediari negozianti, anche nell'eventualità in cui le stesse siano state pagate ad altri intermediari di cui la Banca si sia avvalsa ai fini dell'esecuzione del presente Contratto. L'Investitore ha facoltà di richiedere, anche per il tramite del Soggetto Distributore, ove presente, la documentazione comprovante il pagamento di tali commissioni.
- 12.10 La Banca è autorizzata ad addebitare all'Investitore le spese e gli oneri occasionati dal rapporto e sostenuti dalla Banca nell'interesse dell'Investitore ed in particolare:
- le spese sostenute per la partecipazione ad eventuali assemblee di volta in volta autorizzate dall'Investitore;
 - le spese per l'invio di copia dei documenti e delle registrazioni di pertinenza dell'Investitore, nonché di ogni altro documento inviato su espressa richiesta dello stesso;
 - l'importo dell'imposta di bollo e degli altri eventuali oneri fiscali derivanti dal presente Contratto e/o dall'esecuzione del medesimo.
- L'Investitore ha facoltà di richiedere, anche per il tramite del Soggetto Distributore, ove presente, la documentazione relativa alle spese e agli oneri addebitati.
- 12.11 La Banca può, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, versare o percepire compensi o commissioni ovvero fornire o ricevere prestazioni non monetarie ("incentivi") da terzi o da chi agisca per conto dei medesimi, qualora i pagamenti o i benefici:
- a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito all'Investitore;
 - b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse dell'Investitore.
- Al riguardo, l'Investitore dichiara di essere stato preventivamente informato, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, in modo completo, accurato e comprensibile circa l'esistenza, la natura e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni o – qualora tale importo non possa essere accertato – circa il metodo di calcolo di tale importo.
- 12.12 La Banca, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, è sin d'ora autorizzata a prelevare le somme necessarie al pagamento dei compensi, delle commissioni, delle spese e degli oneri di cui al presente articolo, dalle disponibilità liquide del patrimonio gestito, che sin d'ora l'Investitore costituisce in garanzia di tutte le pretese creditorie di cui la Banca risulti titolare ai sensi del presente Contratto. Qualora la liquidità presente non dovesse essere sufficiente al pagamento delle commissioni e spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, la Banca, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, è sin d'ora espressamente autorizzata, anche ai sensi degli artt. 2761, commi 2 e 3, e 2756, commi

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401
 Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
 Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legallmail.it

2 e 3, cod. civ., a liquidare, in tutto o in parte, gli strumenti finanziari di pertinenza del portafoglio gestito e gli altri beni dell'Investitore in deposito presso la Banca, per soddisfarsi sulle somme risultanti dalla liquidazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano ove le somme dovute dall'Investitore siano dallo stesso pagate nel termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con cui ha avuto comunicazione, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, del proposito della Banca di procedere a tale liquidazione.

13 Rendicontazioni periodiche

- 13.1 La Banca invierà periodicamente all'Investitore, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, entro 20 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre solare il rendiconto relativo al servizio di gestione, su supporto durevole, in formato elettronico, salvo il cliente richieda di ricevere il rendiconto in formato cartaceo.
- 13.2 Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma che precede, fatte salve le previsioni di cui ai commi seguenti, il rendiconto periodico relativo al servizio di gestione, contiene le seguenti informazioni:
- la denominazione della Banca;
 - il nome o altro elemento di designazione del conto dell'Investitore;
 - il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (*fair value*) qualora il valore di mercato sia indisponibile, e il saldo contante all'inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto;
 - l'importo totale delle competenze e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci relative alle competenze di gestione totali e ai costi totali connessi all'esecuzione, nonché l'avvertenza che l'Investitore può richiedere una scomposizione in voci più dettagliata;
 - un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento applicabile alla/e Linea/e di Gestione prescelta/e;
 - l'importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio dell'Investitore;
 - informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio;
 - per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le seguenti informazioni:
 - il giorno di negoziazione;
 - l'orario di negoziazione;
 - la tipologia dell'ordine (ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine);
 - l'identificativo della sede di esecuzione;
 - l'identificativo dello strumento finanziario oggetto dell'ordine;
 - l'indicatore acquisto/vendita;
 - la natura dell'ordine, ove non si tratti di acquisto/vendita;
 - il quantitativo;
 - il prezzo unitario o, se l'ordine è eseguito in tranches, il prezzo di ciascuna tranche;
 - il corrispettivo totale.
- 13.3 È facoltà dell'Investitore chiedere alla Banca – a mezzo modulo disponibile in filiale o raccomandata A.R., anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente – di ricevere volta per volta le informazioni relative alle operazioni eseguite. In tal caso, La Banca invia all'Investitore prontamente, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, all'atto dell'esecuzione dell'operazione e comunque al più tardi entro il giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, un avviso su supporto duraturo che conferma l'avvenuta esecuzione dell'ordine e dell'ordine e contenente, in aggiunta alle informazioni di cui alle lettere a), b) e h) del comma precedente, le seguenti informazioni:
- la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, su richiesta dell'Investitore, la scomposizione delle medesime in singole voci;
 - la responsabilità dell'Investitore in relazione al regolamento dell'operazione, ivi inclusi, ove non già comunicati all'Investitore medesimo, il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto a tal fine rilevanti;
 - se la controparte dell'Investitore è la stessa Banca o altra impresa del medesimo gruppo, salvo che l'ordine non sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.
- Qualora la Banca riceva la conferma dell'esecuzione da altro soggetto, l'avviso è inviato all'Investitore al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca abbia ricevuto tale conferma dal terzo. In ogni caso, le disposizioni del presente comma non si applicano quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata all'Investitore da un soggetto diverso.
- Nei casi disciplinati dal presente comma, il rendiconto periodico è fornito su base annuale, fatta eccezione nel caso di portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), o dell'allegato I, sezione C, punti 4 a 11, della direttiva MiFID II, per i quali il rendiconto periodico è fornito su base trimestrale.
- 13.4 In ogni caso, qualora, in relazione alle caratteristiche della/e Linea/e di Gestione prescelta/e, il Contratto preveda l'utilizzo di una leva finanziaria superiore all'unità il rendiconto periodico relativo al servizio di gestione è trasmesso con cadenza mensile, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente.
- 13.5 Il rendiconto relativo al servizio di gestione trasmesso all'Investitore ai sensi dei commi precedenti include le informazioni relative agli strumenti finanziari e ai fondi dell'Investitore detenute dalla Banca in esecuzione del presente Contratto. Il rendiconto include le seguenti informazioni:
- i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e dei fondi detenuti dalla Banca per l'Investitore alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
 - in che misura eventuali strumenti finanziari o i fondi dell'Investitore sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
 - l'entità di eventuali benefici maturati dall'Investitore in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono stati maturati;
 - una chiara indicazione delle attività o dei fondi soggetti alle disposizioni della MiFID II e relative misure di esecuzione e di quelli non soggetti, quali quelli soggetti a un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
 - una chiara indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà, per esempio in virtù di un diritto di garanzia;
 - il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità. La valutazione del valore stimato è effettuata dalla Banca con la massima diligenza possibile.
- Nel caso di operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.
- 13.6 Ciascun rendiconto deve intendersi tacitamente approvato qualora siano trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dello stesso senza che sia stato trasmesso alla Banca da parte dell'Investitore reclamo scritto motivato, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente. Il rendiconto si considera ricevuto dall'Investitore, salvo prova contraria, 5 (cinque) giorni dopo la relativa spedizione.
- 13.7 Su richiesta scritta dell'Investitore, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, e dietro rimborso delle spese effettivamente sostenute, la Banca invia copia dei rendiconti arretrati e mette sollecitamente a disposizione del medesimo Investitore i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano. È facoltà dell'Investitore richiedere, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, in aggiunta ai documenti contenuti nel rendiconto, ulteriori situazioni od elaborati quali analisi dei risultati, dichiarazioni varie, composizioni del patrimonio di propria pertinenza, ecc. In tal caso la Banca avrà diritto ad un compenso, da quantificare in via preventiva caso per caso, per ogni singolo documento prodotto.
- 13.8 Per le linee di investimento che promuovono caratteristiche ambientali o sociali di cui all'art. 8, paragrafo 1, 1 e 2-bis, del Regolamento SFDR, la Banca invierà con periodicità trimestrale all'Investitore, anche per il tramite del Soggetto Distributore, un rendiconto che contiene le seguenti informazioni:
- le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal prodotto; in che modo questo prodotto finanziario ha preso in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità;
 - i principali investimenti;

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401
 Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
 Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legallmail.it

- c) la quota degli investimenti in materia di sostenibilità;
- d) in quale misura gli investimenti sostenibili con obiettivo ambientale sono allineati alla Tassonomia EU;
- e) in quale misura gli investimenti sostenibili con obiettivo ambientale non sono allineati alla Tassonomia EU;
- f) quota di investimenti socialmente sostenibili;
- g) investimenti compresi nella categoria altri;
- h) le azioni adottate;
- i) se è stato designato un indice di riferimento per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali, la prestazione del prodotto rispetto all'indice di riferimento.

14 Restituzione del patrimonio e prelevamenti parziali

- 14.1 Fatte salve le vigenti previsioni in tema di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione, l'Investitore può, in ogni momento, senza che ad esso sia addebitata alcuna penalità, disporre in tutto o in parte il trasferimento o il ritiro degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide costituenti il patrimonio affidato in gestione, tenuto conto delle operazioni disposte ma non eseguite. A tal fine, l'Investitore deve far pervenire apposita richiesta scritta alla Banca, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, con un preavviso di almeno 15 giorni. La richiesta prende data dal momento in cui perviene alla Banca.

15 Durata, recesso e risoluzione del Contratto

- 15.1 Il presente Contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna parte può recedere dal presente Contratto senza obbligo di corrispondere alcuna penalità, previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, comunicato mediante lettera raccomandata A.R. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicato il compimento delle operazioni anteriori alla data di ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile salvo, in ogni caso, l'obbligo dell'Investitore di rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento.
- 15.2 La Banca ha facoltà di recedere dal presente Contratto senza preavviso, dandone comunicazione scritta all'Investitore, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, in presenza di una giusta causa di recesso. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Investitore riceve tale comunicazione. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, devono considerarsi giuste cause di recesso le seguenti situazioni:
- a) la circostanza che la consistenza del patrimonio dell'Investitore alla data del rendiconto periodico risulti, per effetto di prelievi o per altri motivi, inferiore al valore del conferimento iniziale così come individuato ai sensi dell'art.2 del presente Contratto, qualora tale consistenza non venga ricostituita entro la data di riferimento del rendiconto periodico successivo alla comunicazione, da parte della Banca, della avvenuta riduzione del patrimonio al di sotto del predetto limite;
 - b) l'Investitore non metta a disposizione le somme richieste per il versamento dei margini di garanzia relativi alle operazioni di cui al presente Contratto;
 - c) l'Investitore sia inadempiente all'obbligo di pagare somme dovute in base al presente Contratto o ad altro contratto o in base a contratti per operazioni analoghe o in base a contratti di finanziamento di qualunque tipo da esso stipulati o in base a garanzie prestate a terzi;
 - d) qualora l'Investitore, ai sensi dell'art. 1186 del cod. civ., decada o possa essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine con riferimento ad essi;
 - e) al prodursi di eventi che, salva la prestazione di idonea garanzia, incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica dell'Investitore in modo tale che sia evidente che vi è pericolo per il conseguimento della controprestazione, ivi inclusi, nell'ipotesi in cui l'Investitore sia una persona giuridica, l'assoggettamento a liquidazione o il verificarsi di una causa di scioglimento della società;
 - f) qualora i beni dell'Investitore siano sottoposti a procedure esecutive di qualsiasi tipo, l'Investitore sia divenuto insolvente o nei suoi confronti sia stata depositata istanza di fallimento;
 - g) qualora l'Investitore abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
 - h) qualora un mutamento di norme o dell'interpretazione di esse dovesse in qualsiasi modo incidere sugli obblighi discendenti dal Contratto così da modificare sostanzialmente gli effetti economici risultanti dall'applicazione delle norme vigenti alla stipulazione del Contratto, sempre che le parti non adducano ad una soluzione che permetta di ovviare agli effetti di tale modifica.
- 15.3 In ogni caso di scioglimento del presente Contratto, la Banca non può compiere atti di gestione sul patrimonio gestito salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del patrimonio stesso. La Banca può altresì eseguire le operazioni già disposte dall'Investitore e non ancora eseguite salvo che le stesse non siano già state revocate. La Banca avvierà inoltre le operazioni necessarie per la riconsegna del patrimonio all'Investitore – secondo le istruzioni dallo stesso impartite – entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal momento in cui il presente Contratto cessa di avere efficacia, previo soddisfacimento di tutti i diritti da essa vantati per commissioni maturate, spese ed oneri sostenuti, salvo la conclusione delle operazioni in corso e senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
- 15.4 Nel caso di operatività in strumenti finanziari derivati, la Banca potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con comunicazione scritta inviata all'Investitore, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, in caso di inadempimento da parte del medesimo anche ad uno solo degli obblighi derivanti dal presente Contratto.
- 15.5 Il presente Contratto si intenderà, inoltre, automaticamente risolto all'atto della sottoposizione dell'Investitore a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto.
- 15.6 All'atto dell'estinzione del rapporto, da qualunque causa determinata, la Banca provvederà:
- a) ad inviare all'Investitore o ai suoi aventi causa o al suo legale rappresentante un rendiconto di fine rapporto, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, riferito al momento in cui il Contratto ha cessato di avere efficacia e redatto ai sensi del precedente art.13. Il rendiconto deve essere inviato entro 20 giorni dal momento in cui il Contratto ha cessato di avere efficacia;
 - b) a liquidare gli strumenti finanziari in gestione e a mettere a disposizione dell'Investitore le somme rivenienti, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, previa deduzione delle eventuali spese e competenze, dandone apposito avviso all'Investitore ed invitandolo a concordare le modalità per la relativa consegna.
- 15.7 L'Investitore potrà esercitare il diritto di recesso di cui al presente art. 15 anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente.

16 Modifiche al Contratto

- 16.1 Alla Banca è riconosciuta la facoltà di modificare in qualsiasi momento, quando ricorra un giustificato motivo, le condizioni, anche economiche, che regolano il presente Contratto, previa comunicazione all'Investitore mediante lettera semplice, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell'Investitore. Le modifiche si intendono accettate dall'Investitore ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione, il diritto di recedere, senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravio a suo carico, dal rapporto. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l'Investitore ha diritto all'applicazione delle condizioni in precedenza praticate.
- 16.2 Le parti convengono che le modificazioni della normativa di carattere primario e di quella di carattere regolamentare verranno automaticamente recepite nel presente Contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di recesso dell'Investitore e della Banca.
- 16.3 L'Investitore potrà esercitare il diritto di recesso di cui al presente art. 16 anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente.

17 Cointestazione del rapporto

- 17.1 Qualora il presente Contratto sia intestato a più persone, ciascuna di esse singolarmente può disporre del patrimonio in gestione, recedere dal Contratto, ovvero richiedere la restituzione o il trasferimento dell'intero patrimonio gestito, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori.
- 17.2 Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale ed indivisibile. L'adempimento da parte della Banca di un obbligo derivante dal presente Contratto nei confronti di uno dei cointestatori si intende avvenuto nei confronti di tutti gli altri.

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. n. 04781291002- P.I. n. 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legallmail.it

- 17.3 Se non è stato indicato un rappresentante comune, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente, tutte le comunicazioni e le notifiche possono essere effettuate dalla Banca all'indirizzo indicato nel presente Contratto, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
- 17.4 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatori dovranno essere nominate per iscritto da tutti i cointestatori. Non è consentito conferire deleghe, procure o incarichi relativi al presente Contratto ad amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti finanziari della Banca e di società appartenenti ai rispettivi gruppi finanziari, e domiciliare la corrispondenza presso gli stessi. Tale divieto non si applica qualora l'Investitore sia parente, coniuge o affine sino al quarto grado del delegato, procuratore o incaricato.
- 17.5 La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
- 17.6 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative ad uno solo dei cointestatori e non saranno opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
- 17.7 Nel caso in cui, rispetto ad ordini specifici di acquisto o di vendita o di esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari o di ritiro parziale del patrimonio gestito provenienti da uno dei cointestatori in assenza di un rappresentante comune, sia stata manifestata opposizione da parte anche di uno solo degli altri cointestatori con lettera raccomandata A.R., anche per il tramite il Soggetto Distributore ove presente, prima della loro esecuzione, ovvero in presenza di Istruzioni Specifiche divergenti da parte dei cointestatori, la Banca li potrà eseguire solo se saranno approvati da parte di tutti i cointestatori in tempo utile per la loro corretta esecuzione. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto tale comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
- 17.8 In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatori, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del patrimonio gestito. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, nonché il legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione con lettera raccomandata, anche per il tramite il Soggetto Distributore ove presente.
- 18 Invio di comunicazioni**
- 18.1 Fatte salve le modalità di conferimento e revoca degli ordini, nonché della comunicazione dello stato degli ordini e dell'avvenuta esecuzione delle singole operazioni, l'invio di ogni comunicazione tra le parti ai sensi del presente Contratto sarà effettuata via posta, all'indirizzo indicato nel presente Contratto o al diverso indirizzo comunicato successivamente mediante lettera raccomandata A.R., anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente.
- 18.2 L'invio della corrispondenza, delle eventuali notifiche o di ogni altra comunicazione o dichiarazione alla Banca è validamente effettuato dall'Investitore alla dipendenza/filiale presso la quale è radicato il rapporto, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente.
- 19 Computo dei termini**
- 19.1 Tutti i termini previsti nel presente Contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.
- 20 Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**
- 20.1 Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente Contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, l'Investitore può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, anche per il tramite del Soggetto Distributore ove presente. Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 60 giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole all'Investitore o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, l'Investitore, può rivolgersi:
- all'Arbitro per le controversie Finanziarie istituito con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all'Arbitro ha per oggetto controversie fra Investitori e intermediari relativamente alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli Investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a € 500.000,00. Per maggiori informazioni consultare il sito www.acf.consob.it;
 - al Conciliatore Bancario Finanziario, per l'attivazione di un procedimento di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it.
- L'istanza di mediazione o conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale. L'esito della procedura di conciliazione e arbitrato non pregiudica, in nessun caso, il diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria.
- 20.2 Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, qualora l'Investitore non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente Contratto sarà di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria di Velletri.
- 20.3 Se l'Investitore è un "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione l'Investitore ha la residenza o il domicilio elettivo.
- 21 Legge applicabile**
- 21.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

PER RICEVUTA:

Luogo e data

CDG e Firma dell'Investitore

**VISTO PER AUTENTICITÀ, IDENTIFICAZIONE E PER ACCETTAZIONE – DISTRIBUZIONE DIRETTA O TRAMITE
PROPRIO CONSULENTE FINANZIARIO**

(LUOGO)

(DATA)

(TIMBRO E FIRMA DELLA BANCA)

SPAZIO RISERVATO AI SOGGETTI INCARICATI DELLA DISTRIBUZIONE FUORI SEDE DEL SERVIZIO

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver identificato il/i suddetto/i soggetto/i e di aver verificato la veridicità dei dati sopra riportati ad essi relativi.

Soggetto Incaricato

Firma del Consulente per l'autenticità della/e firme
anche ai sensi della legislazione antiriciclaggio